Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **RMA — Lunedì, 26 settembre** — **Numero 223**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse p li

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Re cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all' Estero cent* **35**
Se il giornale si compo d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

NOMINE NELL'ORDINE EQUESTRE

« Al merito del lavoro ».

Bauchiero Fortunato, consigliere delegato della Società industriale Bauchiero, Torino.
Centenari Adriano, industriale, Milano.
Pietra Vittorio, commerciante, Milano.
Rovere Carillo, industriale, Abbiategrasso (Milano).
Buffoli comm. Luigi, fondatore dell' « Unione cooperativa », Milano.
Bertarelli Giulio, industriale, Milano.
Vergani Vittorio, intustriale, Cantù.
Polenghi Pietro, commerciante, Codogno.
Marchiori Dante, presidente dell'Associazione agraria, Alto Polesine (Rovigo).
Dall'Armi cav. Tommaso, procuratore generale dell'Azienda agraria del conte di Collalto (Treviso).
Sgaravatti Benedetto, orticoltore, Saonara (Padova).
Corni cav. Fermo, industriale, Modena.
Di Bagno dei conti Guid marchese comm. Alessandro, presidente del Consorzio di bonifica del Polesine (Ferrara).
Chayes cav. Adolfo, industriale, Livorno.
Calamai Brunetto, industriale, Prato (Firenze).
Landi cav. Salvatore, tipografo, Firenze.
Bonelli ing. Michelangelo, agricoltore in San Valentino e Monte Castello (Perugia).
Colombo Carlo, tipografo, Roma.
Bucco Beniamino, industriale, Pescara.
Winspeare Antonio, duca di Salve, enologo, Salve (Lecce).
Tripodi comm. Francesco, industriale, Gioia Tauro (Reggio Calabria).
Peyron cav. Angelo, industriale, Roma-Firenze.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Il numero **626** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica, testo unico, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Veduti i pareri delle Commissioni elettorali dei comuni di Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele e della Commissione elettorale provinciale di Milano;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I comuni di Rozzano e Basiglio, in provincia di Milano, sono distaccati dalla sezione elettorale politica d' Pievo Emanuele, e costituiti in unica sezione elettorale politica autonoma del Collegio elettorale di Melegnano, con sede in Rozzano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, Il guardasigilli: FANI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M.** *il* **Re,** *in udienza del 31 agosto 1910, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 10,000 dal fondo di riserva delle spese impreviste, occorrenti per spese del Comitato per l'esonero dal servizio di funzionari del Ministero dell'istruzione.*

SIRE!

In conseguenza del disposto dell'art. 1 della legge 10 luglio p. p. n. 513, recante provvedimenti per il personale del Ministero della pubblica istruzione, con decreto di Vostra Maestà del 25 stesso mese, fu nominato il Comitato incaricato di proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari del citato Ministero l'opera dei quali non sia ritenuta giovevole all'Amministrazione.

Per provvedere alla spesa pel funzionamento del Comitato medesimo non sono inscritti speciali fo·di nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio in corso, epperò il Consiglio dei ministri, da l'urgenza di provvederli, ha deliberato di valersi della fac·ltà concessa al Governo dall'art. 38 della vigente legge di co·abilità generale per prelevare la somma riconosciuta all'uopo necessaria in L. 10,000 dal fondo di riserva per le spese impr·iste.

A ciò intende il seguente schema di decreto che il riferente si onora di so·porre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

...nero 636 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ... Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 762,260, rimane disponibile ' somma di L. 237,740;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di St... per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per la spese impreviste inscritto al capito n. 128 dello stato di previsione della spesa del Miniero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911) autorizzata una 11^{a} prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000), da inscriversi ad un nuovo capolo col n. 276-*quater* e con la denominazione: « Spse del Comitato incaricato ai sensi della legge 10 lug) 1910, n. 417 di proporre l'esonero dal servizio di qei funzionari del Ministero della pubblica istruzio l'opera dei quali non sia ritenuta giovevole all'aministrazione » nello stato di previsione della spesa l Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio fnanziario in corso.

Questo dreto sarà presentato al Parlamento per la sua conlidazione.

Ordinia che il presente decreto, munito del sigillo dello Statsia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei deci del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di servarlo e di farlo osservare.

Datc Venezia, addì 31 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, Il ardasigilli: FANI.

Il nu... 640 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re... contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

...r grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

V... l'art. 38 della legge 19 luglio 1907, n. 515;

V... l'art. 5 del R. decreto 5 aprile 1908, n. 140;

...e le decisioni pronunciate dalla IV sezione del Co...glio di Stato in data 17 dicembre 1909 sui ricorsi Raffaele Panacea ed altri e in data del 30 aprile 19 sui ricorsi Luigi Antonini ed altri;

...entito il Consiglio d'amministrazione;

...entito il Consiglio di Stato;

...dito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato ...er le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5 del R. decreto 5 aprile 1908, n. 140, è annullato in ogni suo effetto, e, conseguentemente, restano annullati e senza effetto gli esami di concorso per 100 posti di ufficiale d'ordine, banditi col precitato decreto Ministeriale del 7 aprile 1908.

Art. 2.

Gli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo ed i fat-

torini telegrafici, che alla pubblicazione della legge 19 luglio 1907, n. 515, avevano disimpegnato o disimpegnavano funzioni d'impiegato, e come tali furono riconosciuti dalla Commissione all'uopo nominata con decreto Ministeriale del 22 agosto 1907, saranno nominati ufficiali d'ordine a L. 1200 con effetto dal 1° luglio 1907.

I nomi degli agenti di cui sopra risultano inscritti nell'allegato elenco, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 3.

La graduatoria dei nominandi di cui all'articolo precedente, sarà composta dei tre sottoindicati gruppi d agenti e verrà compilata nell'ordine che segue:

a) agenti di ruolo;
b) agenti fuori ruolo;
c) fattorini.

Gli agenti di cui alla lettera *a*) saranno graduati secondo la loro posizione in ruolo al 1° luglio 1907; gli agenti di cui alla lettera *b*) secondo la loro anzianità di nomina ad agente fuori ruolo, e quelli di cui alla lettera *c*) secondo l'anzianità di nomina a fattorino, computandosi queste anzianità fino al 1° luglio 1907.

Nella detta graduatoria saranno compresi tutti quelli che ne hanno diritto in base allo articolo precedente, anche se abbiano superati successivi esami per passaggio di categoria.

Art. 4.

Se gli stipendi goduti dagli agenti di ruolo alla data del decreto col quale saranno nominati ufficiali d'ordine a L. 1200 superano questa somma, la differenza è convertita in assegno *ad personam* dal giorno in cui decorre la suddetta nomina, ovvero da quella successiva in cui il maggiore stipendio sarà stato conseguito.

Gli assegni *ad personam* saranno assorbiti dai sucsivi aumenti quadriennali.

Art. 5.

La retroattività della nomina ad ufficiale d'ordine non ha alcun effetto, nè in riguardo all'orario vigente per gli impiegati, nè alle indennità e compensi di qualsiasi specie liquidati prima della data di emissione del decreto di nomina ad ufficiale d'ordine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

ELENCO degli agenti subalterni di ruolo, fuori ruolo o fattorini telegrafici che al 19 luglio 1907 disimpegnavano od avevano disimpegnato funzioni d'impiegato agli effetti dell'art. 38 (3° comma) della legge 19 luglio 1907, n. 515, i quali furono riconosciuti in possesso dei titoli per la nomina ad ufficiali d'ordine dalla Commissione nominata con decreto Ministeriale 22 agosto 1908:

Abbo Filippo
Abis Giovannino
Accettola Vincenzo
Agostini Agostino
Airoldi Cesare
Albertucci Giov. Battista
Albertucci Vincenzo
Aleggiani Alessandro
Alessandrelli Giuseppe
Aliverti Giuseppe
Alò Francesco
Ambroselli Agostino
Amoresano Alfredo
Ancione Vincenzo
Angelini Arturo
Anivitti Pietro
Ansalone Antonio
Antinori Serafino
Antonellini Antonio
Antonini Luigi
Antoni Ricciotti
Arena Gaetano
Arnone Salvatore
Arosio Federico
Attanasio Gennaro
Ausili Luigi
Azzali Alberto
Azzi Viscardo
Badessi Guglielmo
Baldassarre Nicola
Baldelli Carlo
Barbani Vittorio
Baroni Galileo
Bartelloni Benvenuto
Battelli Duilio
Bavicchi Ciro
Bazzato Giovanni
Bazzichelli Francesco
Bellanti Decio
Belloni Alessandro
Belloni Guido
Beltramino Giuseppe
Benasso Luigi
Benedetti Leopoldo
Benevento Giovanni di Gius.
Benso Domenico
Berardi Giovanni
Berlinzola Ignazio
Berrilli Francesco
Bersano Giovanni
Bertora Giuseppe
Biglia Enrico
Bignami Augusto
Bolognesi Luigi
Bonanni Gregorio
Bonera Baldassarre
Bonifazi Arnaldo
Borlone Alessandro
Bottaro Giuseppe
Bragadin Giuseppe
Brentan Marcello
Brugiapaglia Silvio
Bugliarelli Achille
Buongiorno Vincenzo
Burgarella Pietro
Buscemi Luigi
Busso Giovanni
Caccavallo Gennaro
Calabria Valmiro
Calafato Francesco
Callieri Ernesto
Calvari Paolo
Camera Luigi
Campedelli Luigi
Camponeschi Aurelio
Canfora Gennaro
Caprara Armando
Caputo Cesare
Caratti Ambrogio
Carbonell Giuseppe
Carlomagno Eugenio
Carnevali Giovanni
Carrara Francesco
Carrozza Angelo
Carrubba Giuseppe
Carrubba Salvatore
Carugno Luciano
Casigli Valentino
Catalano Ottavio
Catanzaro Luigi
Catelli Luigi
Caterini Aurelio
Ceccarelli Giovanni
Ceccarelli Ugo
Cecconi Mariano
Cerchieri Domenico
Cervini Luigi
Cesaretti Ferruccio
Cheppi Alberto
Chiappini Oreste
Chierici Raffaele
Chiesi Giovanni
Chiostrini Carlo
Ciavatta Alessandro
Cibelli Ponziano
Ciccotti Vincenzo
Cima Enrico
Cipro Angelo
Cola Vincenzo
Colabucci Giulio
Colasanti Carlo
Colasanto Raffaele
Colombo Alberto
Coltra Ernesto
Contavalli Luigi
Conte Francesco
Conti Alfonso
Conti Antonio

Coppola Tommaso
Corradi Luigi
Corradini Pio
Cozza Pasquale
Crescenzi Carisio
Crimi Antonino
Cucugliata Benedetto
D'Aloe Alberto
D'Amoe Raffaele
D'Amato Gennaro
D'Amico Alberto
De Benedetti Gaetano
De Caria Pasqualino
De Castro Giuseppe
De Castro Paolino
De Domenico Candeloro
De Feo Oreste
Degl'Innocenti Cesare
Del Giudice Eugenio
Del Guerra Ettore
Del Guerra Omero
Delino Francesco
De Lorenzo Salvatore
Del Pio Luigi
De Luca Francesco Paolo
De Marco Giuseppe
De Martino Carlo
De Nicolò Michele
De Pace Teodoro
De Piaggi Vittorio
D'Ercole Vincenzo
De Rosa Giacinto
De Rose Giuseppe
De Santis Antonio
Di Cesare Simone
Di Donato Mariano
Di Gregorio Vincenzo
Donato Giuseppe
Dugo Giuseppe
Egidi Giuseppe
Elce Giuseppe
Enrico Michele
Famà Demetrio
Famigliari Santo
Faraci Giuseppe
Fasulo Mario
Federici Giovanni
Federici Giuseppe
Ferolino Gennaro
Ferraretto Pietro
Ferraro Giuseppe
Ferretti Amedeo
Ferri Luigi
Ferro Angelo
Fessia Pietro
Festa Oreste
Filippazzi Innocente
Finocchiaro Giuseppe
Finzi Sabatino
Foderaro Antonio
Fontana Sebastiano
Frabetti Paolo
Franci Albino
Franco Umberto
Fumasoni Carlo
Fusaro Pietro
Fusco Calcedonio
Galdi Adolfo
Galeotti Enrico
Gasciarini Stefano Amedeo
Gasparini Enrico
Gasparri Stanislao
Gava Andrea
Gavagnin Angelo
Genovese Giuseppe
Genovese Roberto
Gherardi Gino
Ghibellini Emilio
Giacchieri Remo
Giacosa Teresio
Giannitrapani Pietro
Gibertini Sestilio
Giliberti Giovanni
Giordano Vincenzo
Giovannetti Oreste
Giuntini Ezio
Giurlani Alfredo
Giuseppetti Ermogaste
Giusti Lodovico
Gonnelli Romeo
Gradi Roberto
Gramiccia Attilio
Grandi Sebastiano
Grassi Napoleone
Grazioli Innocente
Gregorio Emanuele
Grillo Della Berta Gaetano
Guagni Alvaro
Gualtieri Dante
Guberti Alfredo
Guida Michele
Guzzi Giuseppe
Iacono Gennaro
Iacquier Andrea
Iandolo Francesco
Ieraci Giuseppe
Illuminati Alfredo
Innocenti Michele
Ippolito Giuseppe
Ivaldi Edoardo
Laghi Guido
La Motta Gennaro
Lanner Carlo
Latini Giuseppe
La Torre Luca
Lattanzi Nazzareno
Lauriti Paolo
Lauro Nicolino
Lecce Giuseppe
Leporati Dante
Lepri Napoleone
Liberatore Giuseppe
Ligas Pasquale
Lodato Francesco
Lodi Angelo
Lomi Carlo
Longoni Arnaldo
Lopez Enrico
Lucertini Tullio
Maffei Ettore
Maffini Adolfo
Maffucci Federico
Magrotti Enrico
Maiella Giovanni
Maietti Carlo
Maiolo Edoardo
Mancini Leopoldo
Manco Luigi
Manfredini Guelfo
Mannucci Antonio
Marangio Raimondo
Marchetti Rodolfo
Marchiò Oreste
Marchioni Michelangelo
Marci Raffaele
Marcucci Luigi
Marotta Carlo
Martino Antonino
Mascioli Alfredo
Mastronardi Enrico
Massuelli Antonio
Materasso Francesco
Mauro Valentino
Mauro Vincenzo
Mazziotti Giosuè
Melis Antonio
Melo Ferruccio
Meluzzi Attilio
Meneghini Napoleone
Messori Riccardo
Mez Luigi
Michelassi Ferdinando
Mirante Francesco
Mompellier Francesco
Monaco Raffaele
Morbelli Bartolomeo
Mori Annibale
Mori Eugenio
Mori Enrico
Moroni Pasquale
Moscatelli Bonaventura
Muccio Nicola
Muratore Calcedonio
Nardi Salvatore
Nardinocchi Raolo
Nativo Sebastiano
Natoli Pietro
Nicoletti Concezio
Niglio Giuseppe
Niri Vincenzo
Noè Vittorio
Novati Ettore
Onorato Luigi
Oppo Giuseppe
Oradei Giuseppe
Ossorio Pio
Pacchiarotti Tommaso
Pacciardi Rinaldo
Paladini Attilio
Palena Pietro
Palombi Antonio
Panacea Raffaele
Passerotti Alfredo
Pasta Angelo
Pedretti Riccardo
Pelaggi Gabriele
Peleggi Silvano
Peretti Remo
Perfetto Domenico
Pesapane Arturo
Pescia Armando
Pilo Rosolino
Pinardi Giuseppe
Pineschi Pilade
Piumatti Sebastiano
Pizzi Giovanni
Pizzolorusso Matteo
Polidori Francesco
Politi Giovanni
Polverisi Enrico
Pontoriero Francesco
Possenti Francesco
Possenti Tobia
Pratesi Giuseppe
Pratoverde Patrizio
Presti Angelo
Prisco Luigi
Profeti Alessandro
Profumo Pietro
Pugliese Raffaele
Pugnani Pietro
Rancati Ermenegildo
Ranieri Achille
Ranzini Ambrogio
Reda Federico
Reveillon Pietro
Riboni Giuseppe
Ricagno Paolo Umberto
Riccardi Domenico Antonio
Righi Luigi
Rigoni Pietro
Rinaldi Rosario
Rocchi Gaetano
Romano Alfonso
Ronga Alfredo
Rosa Pio
Rossi Emilio
Rossi Tommaso
Rubeo Domenico
Ruggeri Giovanni
Ruggeri Ruggero
Rusconi Giulio Cesare
Russo Pasquale
Sabbatini Elia
Sacchi Giovanni
Saggese Francesco
Saggiotti Ottavio
Sagliano Carlo
Saitta Antonio
Samaden Giuseppe
Sanna Giuseppe
Santiprosperi Luigi
Saporetti Romeo
Sartini Ildebrando
Scalamogna Ulisse
Scalia Giuseppe
Scavia Luigi
Schepis Francesco Paolo
Scibilia Giovanni
Scoscini Pasquale
Senega Eugenio
Sergio Gaetano
Serino Antonio
Serrao Alfredo
Siene-Miceli Francesco
Smoglica Felice
Sollima Giosuè
Solvi Zenocrate
Sorrentino Alfredo

Sparaci Adolfo
Spina Ernesto
Spinoso Antonino
Spirito Luigi
Stefanini Aristide
Stilo Salvatore
Stoppani Cesare
Tacchi Roberto
Tamajo Carlo
Tamburrini Adolfo
Tamburrini Vincenzo
Tammaro Giovanni
Tantini Procolo
Taranto Guglielmo
Tasquier Ugo
Tenuta Francesco
Teruzzi Luigi
Tirone Gabriele
Tiseo Ernesto
Toscano Francesco
Trapani Alessandro
Traversa Giuseppe
Tregambi Antonio
Trafari Domenico
Trimarchi Domenico Antonio
Tronca Valentino
Tufano Vincenzo
Ubaldi Raffaele
Ulivi Ugo
Usseglio-Polatera Clemente
Vaglio Pietro
Valentini Pietro
Vallesi Ernesto
Vaudetto Guido
Vecchio Giovanni
Vecchiotti Amedeo
Verde Eugenio
Vestuto Francesco
Verzetti Andrea
Vinci Giuseppe
Vinciguerra Calogero
Volpe Prignano Giuseppe
Volpicelli Giuseppe
Zannier Luigi Napoleone
Zannoni Alfredo
Zanon Giovanni
Zilioli Romolo
Zini Francesco

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
CIUFFELLI.

Il numero 612 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 del testo unico delle leggi per le tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili, approvato con Nostro decreto 17 luglio 1910, n. 569, che dà facoltà al Nostro Governo di emanare con regolamento le disposizioni necessarie per l'attuazione del detto testo unico di legge e di stabilire le norme per la determinazione della forza motrice dei veicoli a motore;

Sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per l'esecuzione del testo unico delle leggi per le tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili, approvato con Nostro decreto 17 luglio 1910, n. 569.

Art. 2.

Il regolamento approvato con Nostro decreto 22 aprile 1906, n. 138, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 31 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO

per l'attuazione della legge, testo unico, relativa alle tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili.

CAPO I.

Dei veicoli e dei contrassegni.
Norme generali per l'applicazione delle tasse.

Art. 1.

Le disposizioni del presente regolamento nelle quali si parla di circolazione dei veicoli, la considerano ai soli effetti della applicazione delle tasse.

Art. 2.

Nel presente regolamento la parola velocipedi senz'altra aggiunta o indicazione che ne restringa il significato, designa anche le macchine od apparecchi assimilabili ai velocipedi, tranne i motocicli e le motociclette.

La parola motocicli designa anche le motociclette.

La parola automobili designa i veicoli semoventi per effetto di energia non animale, a più di due ruote, il cui conducente sia seduto e non a cavalcioni.

Art. 3

I contrassegni emessi dall'Amministrazione delle tasse sugli affari e destinati, per i velocipedi e per i motocicli, a costituire la sola prova del pagamento della tassa, o destinati a servire di distintivo esterno dell'eseguito pagamento della tassa per gli automobili; o a legittimare la esenzione da tassa per i veicoli ai quali l'esenzione stessa compete, devono restare inamovibili sui veicoli.

Non possono nè devono quindi essere rimossi e trasportati da uno ad altro veicolo. A tal uopo sono forniti di un mezzo di chiusura congegnato in modo che, una volta applicati i contrassegni, questi non possono più venire aperti senza rottura.

Il contrassegno si applica esclusivamente al tubo dello sterzo: nei velocipedi e nei motocicli fra le due traverse e negli automobili sotto il volante.

L'Amministrazione delle tasse sugli affari può tuttavia stabilire altri punti per l'applicazione del contrassegno agli automobili, portando la variazione a cognizione del pubblico.

Per le vetture destinate solamente ad essere rimorchiate il contrassegno deve applicarsi alla parte laterale destra della vettura.

I contrassegni applicati devono essere sempre mantenuti completamente scoperti.

L'Amministrazione delle tasse sugli affari fornisce agli utenti dei veicoli le necessarie istruzioni sull'applicazione dei contrassegni.

Art. 4.

La forma, i distintivi e il mezzo di chiusura dei contrassegni inamovibili emessi dall'Amministrazione delle tasse sugli affari sono stabiliti con decreto Reale, da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; e parimente per decreto Reale possono essere modificati di anno in anno, ed anche nel corso dell'anno.

A tali decreti sarà data una conveniente pubblicità affinchè il pubblico e tutti gli ufficiali ed agenti della vigilanza ne abbiano cognizione.

La disposizione che precede è applicabile anche ai contrassegni inamovibili di esenzione da tassa, nonchè ai contrassegni mobili

destinati alla circolazione di prova degli automobili e dei motocicli.

Allorchè, per circostanze non prevedibili, gli uffici dell'Amministrazione delle tasse sugli affari, si trovino momentaneamente sprovvisti di contrassegni, essi possono, in luogo di questi, eccezionalmente rilasciare buoni provvisori di tassa pagata, da ritirarsi poi e da sostituirsi coi contrassegni normali. I buoni provvisori, contenenti i necessari riscontri, abilitano gli utenti a circolare solamente per il tempo che sarà indicato nei buoni stessi. L'autorizzazione al rilascio eccezionale e temporaneo dei buoni provvisori è riservata al Ministero delle finanze, ma, all'occorrenza, può da questo essere delegata alle Intendenze di finanza.

Art. 5.

Le tasse annuali sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili non sono suscettibili di riduzione, qualunque sia il giorno dell'anno nel quale i contrassegni per velocipedi e motocicli vengano acquistati ed apposti, o nel quale sia pagata la tassa per automobili, salve le eccezioni che seguono.

Per gli automobili ai quali è applicabile la riduzione stabilita dall'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge, testo unico, sono dovuti tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi che restano a decorrere dal giorno in cui dalle prefetture viene emessa per la prima volta la licenza di circolazione, compreso il mese in corso.

Non compete riduzione agli automobili per i quali, nei casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento, quando non sia ancora stata pagata la tassa, la licenza di circolazione emessa dopo cominciato l'anno solare, venga rilasciata in sostituzione di una licenza anteriore a quell'anno. Se, emessa una licenza, questa venga sostituita da altra nel medesimo anno solare nel quale è stata rilasciata la prima, senza che sia stato effettuato il pagamento della tassa, la riduzione va computata in relazione alla data della prima licenza emessa.

Per gli automobili esteri, di cui alla lettera *d* dell'art. 5 della legge, testo unico, sono dovuti tanti dodicesimi di tassa quanti sono i mesi che restano a decorrere dalla scadenza del trimestre di esenzione stabilito dall'articolo stesso, compreso il mese nel quale si verifica la detta scadenza.

Nessuna riduzione è applicabile sulle tasse speciali per la circolazione di prova stabilite dagli articoli 7 e 8 della legge, testo unico.

Art. 6.

Anche se condotti a mano o portati a spalla nelle aree pubbliche, i velocipedi ed i motocicli, devono esser sempre muniti del contrassegno emesso dall'Amministrazione delle tasse sugli affari. La stessa disposizione è applicabile anche agli automobili comunque trainati.

Si fa eccezione alla disposizione anzidetta nel caso che i veicoli siano in istato d'inservibilità assoluta, per effetto della mancanza di qualche parte essenziale che ne renda impossibile il movimento normale, o che li renda non atti ad essere montati; ovvero per effetto di tal guasto o rottura che ne renda indispensabile la riparazione per poter usarne.

Art. 7.

Dal primo gennaio di ogni anno, tutti i velocipedi, i motocicli e gli automobili in circolazione, soggetti a tassa, devono essere muniti del corrispondente contrassegno per quell'anno stabilito dall'Amministrazione delle tasse sugli affari.

CAPO II.

Norme speciali per l'applicazione delle tasse sugli automobili. Accertamento del massimo di forza che i motori possono sviluppare.

Art. 8.

Nelle licenze di circolazione degli automobili ad uso privato, e così pure in quelle dei carri e furgoni automobili destinati esclusivamente al trasporto delle merci, deve essere indicato il massimo di forza, espresso in H.P. che il motore può sviluppare.

Per i carri e furgoni automobili destinati al trasporto delle merci, la prefettura dichiara nella licenza tale destinazione.

Per l'accertamento del massimo di forza che il motore degli automobili, può sviluppare, agli effetti della liquidazione della tassa, gli uffici incaricati adotteranno le seguenti formole:

I. — Pei motori a scoppio:

di vetture automobili ad uso privato (n. 4 a 9 della tabella formante parte dell'art. 1 della legge, testo unico):

$$H\ P = 0{,}0525\ n\ D^2$$

di carri automobili per trasporto di merci (camions) (n. 14 della tabella suddetta):

$$H\ P = 0{,}0350\ n\ D^2$$

dove:

D è il diametro dei cilindri espresso in centimetri;

n è il numero dei cilindri motori.

Queste formole sono applicabili a tutti i motori a scoppio a 4 tempi, attualmente e generalmente adottati per gli automobili.

Nel caso di motori a scoppio, sia a doppio effetto sia a 2 tempi, la forza tassabile in H.P. che risulta dalle suindicate formole va moltiplicata per il numero 1,7.

II. — Pei motori a vapore a doppio effetto:

a) se a semplice espansione:

$$H\ P = 2\ n\ P\ D^2\ C\ N$$

in cui:

n = numero dei cilindri;

P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in kg per cm.² Per le caldaie tipo Serpollet si assumerà $P = 50$;

D = diametro dello stantuffo, in metri;

C = corsa dello stantuffo, in metri;

N = numero dei giri del motore per minuto primo, alla velocità di regime. Come semplice indicazione può ritenersi che varii da 250 a 300.

Pei motori a semplice effetto, la potenza è la metà di quella risultante dalla formola.

b) se a duplice espansione:

$$H\ P = 2\ n'\ (P - p)\ D^2\ C\ N + 2\ n''\ p\ d^2\ C\ N$$

in cui:

n' = numero dei cilindri ad alta pressione;

p = pressione del vapore all'uscita dal cilindro ad alta pressione, in kg. per cm²;

D = diametro dello stantuffo ad alta pressione, in metri;

n'' = numero dei cilindri a bassa pressione;

d = diametro dello stantuffo a bassa pressione, in metri;

P, C, N = come alla lettera *a*).

Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli i cui cilindri per dispositivi speciali possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applicherà la formola *a*) per ciascuno dei cilindri, e la potenza del motore sarà la somma delle potenze dei singoli cilindri.

III. — Pei motori elettrici con eccitazione in serie:

$$H\ P = \frac{1,1}{1000}\ V\ A \text{ (per ciascun motore)}$$

in cui:

V = tensione massima iniziale di scarica in volt, che permette di ottenere il combinatore (*controller*) mediante l'aggruppamento degli accumulatori;

A = intensità di corrente, in ampère, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando

il motore gira alla velocità di regime: come semplice indicazione può ritenersi di 700 a 900 giri al minuto primo.

Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potrà usare la formola:

$$H\,P = \frac{3,5}{1000}\, n\, S$$

in cui:

n = numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse;

S = area in dm.² della faccia di una piastra.

In caso di motori diversi da quelli sovra contemplati, si procede per prova diretta.

Contro il risultato degli accertamenti compiuti dagli uffici locali incaricati, è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze.

Art. 9.

Per gli automobili che ottennero la licenza di circolazione a tutto il 31 dicembre 1909 non si fa luogo a nuovo accertamento della forza per la tassazione, dovendo la forza stessa essere considerata quale risulta dalla licenza predetta.

Art. 10.

Nelle licenze di circolazione degli automobili ad uso pubblico o da piazza, deve essere indicato il numero dei posti dei quali il veicolo è capace.

Per gli automobili destinati a rimorchiare altre vetture, la licenza di circolazione deve contenere apposita dichiarazione della prefettura.

Per la determinazione del numero dei posti agli effetti della liquidazione delle tasse sugli automobili ad uso pubblico, non si tiene conto del posto del conducente.

Per gli automobili ad uso pubblico aventi dimensioni e forma di vetture-omnibus, adibiti a servizi regolari sotto la vigilanza dell'autorità, non si computa neppure il posto del fattorino o commesso.

I conducenti degli automobili ad uso pubblico, da piazza, destinati a fare corse eventuali a volontà degli avventori dentro o fuori l'abitato di un Comune, devono sempre avere nel veicolo oltre la licenza di circolazione, anche la licenza di esercizio rilasciata dall'autorità municipale.

CAPO III.

Della vendita dei contrassegni, e della riscossione e ripartizione delle tasse.

Art. 11.

Ai municipi esclusivamente, appartiene l'incarico di vendere al pubblico i contrassegni emessi dall'Amministrazione delle tasse sugli affari, i quali costituiscono la prova del pagamento della tassa per i velocipedi e per i motocicli, ed all'uopo essi se ne provvedono presso l'ufficio del registro del distretto. Per ogni acquisto presentano una richiesta indicante, distintamente per ogni tipo, la quantità di contrassegni di cui intendono fornirsi.

All'atto della richiesta, i Comuni pagano ai ricevitori del registro la metà dell'importo della tassa corrispondente al numero complessivo dei contrassegni domandati. Sui pagamenti effettuati non spetta alcun aggio ai Comuni, ai quali rimane invece attribuito il provento dell'altra metà giusta l'art. 20 della legge, testo unico.

Nelle città più popolose e nelle frazioni, i Comuni possono, a loro rischio e spese, stabilire accordi coi rivenditori di generi di privativa per effettuare anche a loro mezzo la vendita dei contrassegni, dandone notizia all'Intendenza di finanza, affinchè essa possa far esercitare su detti rivenditori la necessaria vigilanza.

La vendita dei contrassegni da parte dei Comuni o dei loro incaricati dev'essere sempre fatta al preciso prezzo integrale fissato dalla legge, essendo applicabile in caso di vendita ad un prezzo inferiore l'ammenda comminata dall'art. 16 della legge, testo unico.

Art. 12.

I possessori di automobili sono tenuti a pagare la tassa presso l'Ufficio del registro, nella cui giurisdizione si trova il Comune nel quale hanno la loro residenza giusta l'art. 16 del Codice civile, che deve essere certificata nella licenza di circolazione, e hanno obbligo di esibire all'Ufficio stesso tale licenza. I possessori di automobili ad uso pubblico, destinati esclusivamente a noleggio di piazza, devono inoltre esibire la licenza municipale di esercizio di cui al precedente art. 10.

Per la relativa riscossione, gli Uffici del registro rilasciano apposita bolletta.

Essi devono inoltre riprodurre la quietanza, giusta l'art. 3 della legge, testo unico, nell'apposito spazio della licenza di circolazione; e devono consegnare agli interessati il contrassegno di cui all'articolo stesso, destinato a servire di indice esterno di tassa pagata, insieme al foglietto di istruzioni per applicarlo.

Sulla bolletta madre e figlia devono essere riportate le indicazioni, da desumersi dalla licenza di circolazione, dei numeri o lettere della targa di riconoscimento prescritta agli effetti della sicurezza e della polizia stradale, della forza del motore, o del numero dei posti, secondo che si tratti di automobili ad uso privato o ad uso pubblico, e della residenza del possessore dell'automobile.

Per giustificati motivi l'Intendenza di finanza può eccezionalmente autorizzare che la tassa sia pagata presso l'Ufficio del registro della località ove l'automobile si trovi di passaggio; oppure presso l'Ufficio del registro del capoluogo della Provincia, ove viene rilasciata la licenza di circolazione, semprechè consti di un reale impedimento ad effettuare il pagamento della tassa presso l'Ufficio del registro competente. In tali casi il ricevitore deve mettere in evidenza la speciale riscossione nei prospetti di cui all'art. 15 del presente regolamento, e la Intendenza provvede affinchè la metà della tassa riscossa sia corrisposta al Comune al quale compete di diritto per la residenza del possessore dell'automobile.

Per la riscossione delle tasse sugli automobili stranieri, sono da osservarsi le disposizioni dell'art. 31.

Art. 13.

Nel caso che per disposizione regolamentare, o a motivo di passaggio di proprietà, la Prefettura abbia a ritirare la licenza di circolazione di un automobile pel quale sia stata pagata la tassa dell'anno in corso, allo scopo di rilasciare una licenza nuova, la Prefettura stessa, a cura del funzionario investito dell'incarico di cui all'art. 101 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, riporta sulla nuova licenza gli estremi del pagamento della tassa quali risultano dalla quietanza apposta dal ricevitore del registro sulla vecchia licenza a sensi dell'articolo precedente.

Tanto nel caso predetto, come in qualsiasi altro caso di emissione di licenze di circolazione in sostituzione di licenze anteriori la Prefettura ne dà partecipazione all'Ufficio del registro competente, agli effetti di cui all'art. 5, comma terzo, del presente regolamento.

Art. 14.

La vendita dei contrassegni di tassa rilasciati dall'Amministrazione delle tasse sugli affari incomincia dal primo dicembre dell'anno precedente a quello cui la tassa si riferisce.

Art. 15.

Il pagamento a favore dei Comuni, della metà che loro spetta del provento delle tasse sugli automobili, viene liquidato e disposto, senza limite di somma, dalle Intendenze di finanza.

All'uopo i ricevitori del registro devono, nei primi quindici giorni di luglio, trasmettere alla rispettiva Intendenza separati prospetti, secondo apposito modello, delle tasse riscosse, per gli automobili di ogni specie, nell'esercizio precedente, distintamente per ogni Comune in relazione alla residenza dei proprietari degli automobili stessi.

In tali prospetti, le tasse riscosse sugli automobili stranieri a sensi dell'art. 31 del presente regolamento, sono da attribuirsi al Comune medesimo nel quale risiede l'Ufficio del registro che le ha incassate.

Le tasse riscosse per la circolazione di prova di cui all'articolo 40 si attribuiscono al Comune nel quale la ditta concessionaria ha sede.

Contro le liquidazioni fatte dalle Intendenze di finanza ai sensi del presente articolo, è ammesso il ricorso dei Comuni al Ministero delle finanze.

Art. 16.

Le richieste pel cambio del contrassegno di tassa per velocipedi e per motocicli nei casi ed alle condizioni indicate nell'art. 4 della legge, testo unico, devono farsi al sindaco del Comune, il quale effettua il cambio con uno dei contrassegni che ha a sua disposizione, e ritira e trasmette all'Ufficio del registro del distretto l'importo del diritto fisso di lire una, assieme al contrassegno rimosso, indicando la causale del cambio. Il ricevitore del registro, riconosciuto che il contrassegno conserva le caratteristiche di identificazione, riscuote il diritto fisso e rilascia al sindaco un contrassegno nuovo a reintegrazione della scorta del Comune.

Le richieste per il cambio dei contrassegni per automobili, col contemporaneo pagamento del diritto fisso di lire due, devono essere rivolte agli Uffici del registro, i quali provvedono direttamente al cambio stesso, tenendo nota degli estremi di identificazione dell'automobile pel quale il cambio viene richiesto.

Nessuna compartecipazione è dovuta ai Comuni sui diritti pel cambio dei contrassegni.

Art. 17.

Entro il primo bimestre di ciascun anno solare i Municipi possono fare la resa al ricevitore del registro dei contrassegni da velocipedi e da motocicli, dell'anno precedente, rimasti invenduti, ed ottenere, purchè i contrassegni stessi ed i relativi apparecchi di chiusura si trovino in condizione di perfetta integrità, il corrispondente cambio con contrassegni dell'anno in corso, ovvero il rimborso a mezzo della competente Intendenza di finanza, della quota di prezzo sborsata al momento dell'acquisto.

Trascorsi i due primi mesi dell'anno, i Comuni decadono dal diritto al cambio od al rimborso.

Art. 18.

Le contestazioni, che sorgano coi Comuni in occasione della resa di contrassegni rimasti invenduti, sono decise dall'Intendenza di finanza; e contro la decisione della medesima è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze.

Art. 19.

I ricevitori del registro imputano i proventi delle tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili ed i proventi derivanti dal cambio dei contrassegni al capitolo del bilancio dell'entrata relativo alle tasse sulle concessioni governative, od all'altro capitolo che venisse all'uopo istituito; ma nelle scritture tengono conto separato di detti proventi colle modalità stabilite dal Ministero delle finanze.

Art. 20.

Sulle riscossioni annuali di tutte le tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili, e dei diritti pel cambio di contrassegni, i ricevitori del registro hanno diritto ad un aggio speciale nella misura graduale seguente:

sulle prime L. 1000, lire 4 per ogni cento lire;
sulle successive L. 4000, lire 2.50 per ogni cento lire;
sulle successive L. 5000, lire 1 per ogni cento lire;
sopra ogni maggior somma cent. 30 per ogni cento lire.

CAPO IV.

Dei veicoli esenti da tassa.

Art. 21.

I velocipedi, i motocicli e gli automobili, esenti da tassa, giusta l'art. 5 della legge, testo unico, devono essere muniti di uno speciale contrassegno di esenzione, inamovibile, gratuitamente fornito dall'amministrazione delle tasse sugli affari, da applicarsi in conformità all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 22.

I veicoli in servizio militare, appartenenti in dotazione fissa a corpi armati del R. esercito e della R. marina, in luogo del contrassegno di esenzione da tassa fornito dall'amministrazione delle tasse sugli affari di cui all'articolo che precede, sono muniti a cura dell'autorità militare, di uno speciale contrassegno, che ha efficacia di esenzione da tassa, da essa medesima provvisto, con la leggenda « servizio militare ».

Art. 23.

Gli altri corpi armati dello Stato, i quali non fanno parte de R. esercito e della R. marina, e cioè i corpi: della guardia di finanza, delle capitanerie di porto, delle guardie di città, delle guardie forestali e delle guardie carcerarie, per i veicoli di ogni specie che loro appartengono in dotazione fissa;

i municipi, per le vetture, carri e furgoni automobili adibiti esclusivamente per loro conto al servizio di estinzione degli incendi;

gli infermi poveri, per i veicoli da essi personalmente usati;

gli enti morali ospitalieri e le associazioni umanitarie, per i veicoli speciali, compresi gli automobili, dei quali fanno uso ai fini di loro istituto:

devono tutti rivolgere la richiesta dei contrassegni di esenzion da tassa al competente ufficio del registro.

La richiesta deve contenere, secondo i vari casi, le indicazioni necessarie sulla qualità e quantità dei veicoli da esentarsi da tassa e sul titolo di esenzione.

Per gli automobili, la richiesta dei contrassegni di esenzione da tassa, deve essere presentata con la contemporanea esibizione della licenza di circolazione. I ricevitori del registro tengono nota dei numeri o lettere della targa di riconoscimento prescritta agli effetti della sicurezza e polizia stradale, e fanno cenno della esenzione da tassa sulla licenza di circolazione.

L'ufficio del registro, riconosciuto il titolo di esenzione, consegna i chiesti contrassegni a chi abbia incarico di ritirarli.

Art. 24.

Per gli automobili adibiti al servizio postale ordinario, la richiesta dei contrassegni di esenzione da tassa deve essere presentata all'Intendenza di finanza della provincia nella quale risiede il richiedente, unitamente alla licenza di circolazione munita della speciale autorizzazione emessa dal Ministero delle poste e dei telegrafi, o dall'autorità da esso all'uopo delegata, con indicazione della durata del servizio e del percorso, giusta il successivo art. 26.

L'Intendenza di finanza dispone che dal competente Ufficio del registro venga rilasciato all'avente diritto il contrassegno di esenzione da tassa, e restituita la licenza sulla quale viene apposta dal ricevitore l'annotazione della concessa esenzione.

Al cessare del servizio, il contrassegno di esenzione deve essere restituito all'Ufficio del registro.

Art. 25.

Le persone appartenenti a corpi armati dello Stato, quando nelle aree pubbliche facciano uso di veicoli muniti del contrassegno di esenzione da tassa, senza indossare la divisa, o senza avere il prescritto distintivo che le renda facilmente riconoscibili, oppure per ragioni estranee al pubblico servizio, incorrono nell'ammenda stabilita dall'art. 10, penultimo comma, della legge, testo unico.

A uguale ammenda vanno soggette le persone contemplate dalle lettere *b*, *c*, *e* ed *f* dell'art. 5 della legge, testo unico, le quali facciano uso dei veicoli esenti da tassa per ragioni estranee ai fini pei quali l'esenzione è stata accordata, oppure ne facciano un uso eccedente i limiti stabiliti.

Art. 26.

Per l'effetto delle disposizioni sulle esenzioni da tassa di cui alle lettere *b*, *c*, *e* ed *f* dell'art. 5 della legge, testo unico, è stabilito quanto segue:

I conducenti di automobili adibiti al servizio postale ordinario devono sempre aver nei veicoli la prescritta autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, inserita nella licenza di circolazione. I detti automobili godono della esenzione da tassa anche se trasportino persone o merci limitatamente al percorso compreso nel servizio postale, e al tragitto ordinario per venire dalle rimesse, o per andarvi.

Per le vetture, carri e furgoni automobili adibiti dai municipi al servizio di estinzione degli incendi, tale esclusiva destinazione deve risultare da dichiarazione del sindaco unita alla licenza di circolazione.

L'infermo povero, quando fa uso del veicolo deve essere sempre munito di apposito certificato medico e di una speciale licenza, da rinnovarsi o da confermarsi ogni anno, rilasciata dal sindaco del Comune in cui egli risiede, nella quale sia attestata la povertà dell'infermo.

I conducenti dei veicoli degli enti morali ospedalieri e delle associazioni umanitarie devono sempre aver seco una licenza da rinnovarsi o da confermarsi ogni anno, rilasciata dal sindaco del Comune ove gli enti o le associazioni hanno sede. La licenza deve contenere l'attestazione della esistenza degli enti o delle associazioni, dell'appartenenza dei veicoli agli stessi enti od associazioni, e della destinazione dei veicoli, di cui si dà una breve descrizione nella licenza allo scopo di identificarli, al trasporto di persone bisognevoli di cure mediche o chirurgiche.

Art. 27.

I membri del corpo diplomatico accreditato presso S. M. il Re, e presso la Santa Sede, e quelli appartenenti al corpo consolare delle potenze estere, per ottenere i contrassegni di esenzione da tassa, presentano richiesta in carta libera alla Intendenza di finanza, alla quale spetta disporre che dal competente ufficio del registro il contrassegno venga gratuitamente consegnato al richiedente.

Gli agenti consolari delle potenze estere non fruiscono della esenzione da tassa qualora siano cittadini italiani, ovvero possiedano beni immobili nel Regno o vi esercitino industrie o commerci.

CAPO V.

Dei veicoli provenienti dall'estero e della esportazione temporanea.

Art. 28.

La esenzione, per il termine unico e non prorogabile di mesi tre, dalle tasse stabilite nel Regno per la circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi, dei motocicli e degli automobili, quando tali veicoli siano importati temporaneamente nel Regno e appartengano a persone residenti all'estero, è unicamente legittimata dai documenti doganali emessi a tal fine in uno dei modi stabiliti, secondo i casi, o secondo la specie dei veicoli, dal successivo art. 29.

Sono esclusi da ogni esenzione di tassa gli automobili temporaneamente importati dall'estero, i quali vengano comunque adibiti in servizio pubblico a scopo di speculazione.

Il periodo di esenzione di tre mesi decorre dal giorno della temporanea importazione. Alla scadenza del detto termine i possessori stranieri dei suddetti veicoli, per poter continuare a farli circolare nel Regno, devono pagare la tassa per l'anno solare nel quale il periodo di esenzione scade, fatta, per gli automobili, la deduzione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

I termini di soggiorno nel Regno stabiliti per i veicoli stranieri agli effetti della sicurezza e della polizia stradale, e le proroghe che possono essere concesse dalle dogane ai soli effetti doganali giusta l'art. 30 del presente regolamento, non variano il termine di esenzione dalla tassa dovuta per la circolazione sulle aree pubbliche del Regno.

Art. 29.

Per la temporanea importazione dei velocipedi, dei motocicli e degli automobili è necessario, secondo i casi, uno dei seguenti documenti, ai quali le dogane non possono assegnare un periodo di validità superiore a tre mesi:

a) Per velocipedi, per motocicli, o per automobili:

L'ordinaria bolletta di temporanea importazione per i velocipedi, per i motocicli e per gli automobili appartenenti a persone residenti all'estero, le quali depositano presso la dogana l'ammontare dei dazi di confine;

b) Per velocipedi o per motocicli:

Il permesso doganale di circolazione o la ordinaria bolletta di temporanea importazione senza deposito del dazio, per i velocipedi e per i motocicli introdotti dai soci, residenti all'estero, di Società ciclistiche, nazionali e straniere, le quali siansi rese garanti del ritorno all'estero dei detti veicoli. Il rilascio dell'uno o dell'altro dei suddetti documenti è riservato alla facoltà della dogana secondo che, i soci di dette Società, dalla tessera che devono presentare, risultino dimoranti lontano o presso il confine;

c) per automobili:

Il foglio trittico od altro documento di identificazione e di garanzia approvato dal Ministero delle finanze e rilasciato, nelle forme prescritte, dalle Società od associazioni che ne abbiano avuto facoltà dal Ministero medesimo, verso il quale esse rispondono dei diritti di confine.

Art. 30.

Per i veicoli temporaneamente importati che si vogliano far circolare nel Regno dopo scaduto il termine di tre mesi, sono da osservarsi le disposizioni seguenti.

Unicamente agli effetti doganali, e a condizione che in tempo debito venga data la prova dell'effettuato pagamento della tassa per la circolazione sulle aree pubbliche del Regno, come è indicato nel secondo capoverso dell'art. 28 del presente regolamento, può essere prorogata di altri tre mesi la validità dei documenti di cui all'articolo precedente, i quali così acquistano complessivamente l'efficacia di mesi sei dalla data di emissione.

Per i velocipedi e per i motocicli gli interessati, ai fini di cui al comma precedente, devono far constare a una dogana del Regno, di aver applicato ai veicoli, già muniti del piombo doganale a norma del successivo art. 33, l'ordinario contrassegno inamovibile rilasciato dall'Amministrazione delle tasse sugli affari, che si acquista presso i municipi. La dogana proroga la bolletta oppure rinnova il permesso di circolazione nei limiti suindicati.

Per gli automobili la validità delle bollette di temporanea importazione, del foglio trittico, o di altro documento di identificazione e di garanzia rilasciato dalle Società od Associazioni autorizzate, si intende prorogata, agli effetti doganali, nei limiti suindicati, mercè l'attestazione che su di essi appone il ricevitore del registro, dell'avvenuto pagamento della tassa dovuta allo spirare dei tre mesi per la circolazione sulle aree pubbliche del Regno.

Art. 31.

Per gli automobili temporaneamente importati, di cui all'articolo precedente, che si vogliano far circolare nel Regno oltre i tre mesi, il pagamento della tassa stabilita per la circolazione sulle aree pubbliche, liquidata in conformità al disposto dell'art. 5 del presente regolamento, deve essere effettuato presso l'ufficio del registro del luogo nel quale gli automobili si trovano alla scadenza dei predetti tre mesi.

Per gli automobili appartenenti a persone residenti negli Stati che hanno aderito alla convenzione internazionale di Parigi dell'11

ottobre 1909, approvata con decreto Reale 24 marzo 1910, n. 169, i ricevitori del registro riscuotono la tassa in base alle indicazioni contenute nel certificato internazionale di via.

Per gli automobili appartenenti a persone residenti in altri Stati, i ricevitori si attengono alle indicazioni risultanti dal certificato o permesso di circolazione rilasciato dalla dogana ai fini della sicurezza e della polizia stradale, in base ai documenti dei paesi di origine ad essa presentati.

Per queste riscossioni i ricevitori del registro devono rilasciare la bolletta nella quale riportano le indicazioni desunte dal certificato internazionale di via o dagli altri documenti di cui sopra, sui quali pure deve essere attestato il pagamento della tassa, e consegnano agli interessati il contrassegno emesso dall'Amministrazione delle tasse sugli affari assieme al foglietto di istruzioni per applicarlo.

Non occorre nuovo pagamento di tassa nel caso che gli automobili usciti dal Regno, vengano reintrodotti nello stesso anno solare scortati dalla bolletta e dal contrassegno.

Art. 32.

Quando gli automobili stranieri pei quali sia stata pagata la tassa nei termini indicati nell'articolo precedente, vengano trattenuti nel Regno oltre sei mesi, e siano quindi nazionalizzati e muniti della ordinaria licenza di circolazione, il ricevitore del registro competente al quale deve essere esibita la detta licenza assieme alla bolletta, attesta sulla licenza medesima l'effettuato pagamento della tassa dell'anno in corso.

Art. 33.

All'atto dell'emissione del documento comprovante la temporanea importazione nel Regno, la dogana applica ai velocipedi ed ai motocicli un bollo a piombo, il quale, assieme ai caratteri distintivi dei veicoli descritti sul detto documento, vale ad identificarli, sia nei riguardi doganali, sia in quelli della tassa per la circolazione sulle aree pubbliche.

La identificazione degli automobili viene fatta in base ai caratteri distintivi descritti nel documento doganale, e in base al certificato internazionale di via, oppure, secondo i casi, al certificato o permesso di circolazione di cui al precedente art. 31.

Art. 34.

All'atto dell'emissione del documento comprovante la temporanea esportazione dal Regno, la dogana applica ai velocipedi ed ai motocicli un bollo a piombo, il quale assieme ai caratteri distintivi dei veicoli descritti sul detto documento, vale ad identificarli nei riguardi doganali. Per gli automobili l'identificazione viene fatta in modo analogo a quello stabilito con l'antecedente art. 33.

Può prescindersi dalle formalità del presente articolo nei casi di veicoli per brevi gite attraverso la frontiera, quando si tratti di persone e di veicoli noti alla dogana.

Art. 35.

Per i velocipedi, per i motocicli e per gli automobili appartenenti a persone residenti all'estero, le quali si rechino abitualmente nel Regno, le dogane non possono nel periodo di un anno accordare più di una temporanea importazione, se non a condizione che sia comprovato il pagamento della tassa per la circolazione sulle aree pubbliche del Regno. Di tale pagamento deve farsi annotazione sul documento doganale.

Art. 36.

Il tragitto dei velocipedi, dei motocicli e degli automobili definitivamente importati nel Regno, dalla dogana al luogo di destinazione, che dev'essere dichiarato dal conducente, è legalizzato dalla bolletta di sdaziamento. A tal uopo la dogana precisa nella bolletta il termine necessario per il tragitto stesso.

CAPO VI.

Circolazione di prova degli automobili e dei motocicli con particolari targhe di riconoscimento e con contrassegni mobili di tassa.

Art. 37.

La circolazione di prova degli automobili e dei motocicli è soggetta alla osservanza tanto delle speciali norme stabilite per tale circolazione agli effetti della sicurezza e della polizia stradale, quanto delle disposizioni del presente regolamento agli effetti dell'applicazione delle tasse.

La circolazione di prova a tassa ridotta per gli automobili, e a tassa fissa di lire trenta per i motocicli, deve quindi essere contemporaneamente legittimata da apposito certificato del prefetto, da particolare targa di riconoscimento rilasciata pure dal prefetto, o da contrassegno mobile rilasciato dall' Amministrazione delle tasse sugli affari comprovante l'effettuato pagamento della dovuta tassa.

Art. 38.

I fabbricanti e commercianti di automobili o motocicli, e i rappresentanti di case nazionali e di case estere aventi deposito nel Regno, qualora intendano di far circolare dei veicoli a scopo di verificazione e di studio delle macchine ed accessori, od a scopo di vendita, devono presentare domanda su carta da bollo da centesimi 60 alla prefettura della Provincia nella quale esercitano la loro industria o commercio.

Alla domanda deve andare unito un certificato dell'agente delle imposte dirette comprovante l'iscrizione del richiedente, nella qualità suespressa, sui ruoli dell'imposta sulla ricchezza mobile, ed un certificato della camera di commercio che attesti la qualità del richiedente, e il numero delle particolari targhe di riconoscimento, e dei corrispondenti contrassegni mobili di tassa, che possono rilasciarsi in relazione all'importanza dell'azienda.

Art. 39.

Possono concedersi ai fabbricanti e commercianti di automobili e di motocicli che ne facciano anche noleggio, esclusi coloro che fanno soltanto noleggio, le particolari targhe di riconoscimento per la circolazione di prova, e i corrispondenti contrassegni mobili di tassa, semprechè concorrano le seguenti circostanze:

che l'azienda del noleggio sia separata da quella della fabbricazione o della vendita;

che sia data all'Amministrazione l'indicazione precisa degli automobili e dei motocicli che i fabbricanti ed i commercianti intendono di adibire al noleggio, colla prova dell'avvenuto pagamento della tassa ordinaria per ogni veicolo;

che i fabbricanti ed i commercianti si sottopongano alle verificazioni che l'Amministrazione creda opportuno di effettuare nei locali dell'esercizio.

Art. 40.

Il prefetto, d'accordo con l'intendente di finanza della Provincia, determina il numero delle particolari targhe di riconoscimento da rilasciare.

L'intendente di finanza a sua volta autorizza il competente ufficio del registro al rilascio di altrettanti speciali contrassegni mobili di tassa. Per la relativa riscossione deve essere emessa apposita bolletta.

Il prefetto, informato dall'ufficio del registro che il richiedente ha pagate le dovute tasse e ritirati gli speciali contrassegni mobili di tassa, emette il decreto di autorizzazione alla circolazione di prova e dispone la consegna delle corrispondenti targhe di riconoscimento con i relativi certificati.

L'uso degli speciali contrassegni mobili di tassa scade col 31 dicembre di ciascun anno e coloro che ne sono forniti devono, come è stabilito per le targhe di riconoscimento, restituirli entro la prima quindicina del gennaio successivo all'ufficio del registro che li ha rilasciati.

Art. 41.

È ammesso l'uso di un contrassegno mobile di tassa rilasciato dall'Amministrazione delle tasse sugli affari per una data forza, o numero di posti, anche per la prova di automobili di forza o capienza minori.

È pure permesso l'impiego simultaneo di due o tre contrassegni mobili quando siano tali da rispondere in complesso alla forza, o alla capienza dei posti, delle vetture da sperimentare.

La circolazione di prova può effettuarsi anche fuori della Provincia nella quale le particolari targhe di riconoscimento e i contrassegni mobili di tassa furono rilasciati.

Art. 42.

Quando in un veicolo circolante in prova munito del contrassegno mobile rilasciato dall'Amministrazione delle tasse sugli affari, venga rilevata la mancanza dell'apposito certificato emesso dal prefetto in corrispondenza ad ogni targa particolare di riconoscimento, la ditta concessionaria ed il conducente incorrono in solido nell'ammenda stabilita dall'art. 18 della legge, testo unico.

La stessa ammenda è applicata quando la circolazione di prova, legittimata ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, venga effettuata a scopi diversi da quelli indicati dagli articoli 7 e 8 della legge anzidetta, vale a dire a scopo di noleggio, di divertimento e simili. In caso di recidiva la ditta concessionaria incorre anche nella decadenza della concessione.

Capo VII.

Delle contravvenzioni.

Art. 43.

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, le guardie di finanza, forestali, di polizia urbana e campestri, e le guardie daziarie, redigono i verbali di contravvenzione in contraddittorio dei contravventori e con l'intervento di due testimoni, quando i contravventori stessi non acconsentano a firmare i verbali, o non sappiano firmarli, perchè analfabeti, o si diano alla fuga.

Se sia impossibile trovare i testimoni, si fa cenno di questa circostanza nel verbale di contravvenzione, che, firmato dal solo agente, è valido ed efficace ad ogni effetto di legge.

Ove poi gli agenti, nei casi particolarmente preveduti dagli articoli 11 e 12 della legge, testo unico, abbiano a procedere al sequestro dei velocipedi, dei motocicli o degli automobili, devono anche di ciò far constare espressamente nel verbale.

Art. 44.

Quando il contravventore riconosca senza riserve la contravvenzione accertata a suo carico, deve subito pagare l'importo dell'ammenda nel modo seguente:

a) se l'ufficio del registro del distretto e se l'ufficio postale sono aperti e vicini al luogo ove la contravvenzione viene accertata: o direttamente presso il suddetto ufficio del registro, o mediante vaglia postale intestato al ricevitore e debitamente riempito, il quale è consegnato all'agente, che ne rilascia una ricevuta provvisoria;

b) se l'ufficio del registro del distretto o l'ufficio postale siano distanti dal luogo dell'accertamento della contravvenzione o siano chiusi: immediatamente a mani dell'agente, ritirandone analoga ricevuta provvisoria.

L'agente è tenuto ad acquistare un vaglia postale che intesta al ricevitore del registro.

Tanto nella parte del vaglia postale destinata alle comunicazioni, quanto nella quietanza emessa dal ricevitore del registro, deve indicarsi in modo esplicito che la somma è stata versata a titolo di pagamento definitivo. L'agente fa ciò risultare in calce o nel contesto del verbale, e, a seconda dei casi, indica pure gli estremi della quietanza emessa dall'Ufficio del registro, o del vaglia postale acquistato dal contravventore, o fa menzione del pagamento effettuato in sue mani ed indica gli estremi del vaglia postale corrispondente.

In ogni caso il verbale di contravvenzione, non dovendo più aver corso, viene dallo stesso agente rimesso subito al ricevitore del registro assieme al vaglia postale.

I vaglia vengono emessi sotto deduzione della spesa postale.

Art. 45.

Quando il contravventore non intenda di riconoscere la contravvenzione, può evitare il sequestro del veicolo, depositando come cauzione l'ammenda; e il relativo versamento, debitamente qualificato nei documenti come semplice deposito, può essere effettuato negli stessi modi indicati nell'articolo precedente.

Art. 46.

Il veicolo caduto in contravvenzione viene senz'altro rilasciato al suo conducente non appena sia esibita all'agente accertatore la prova dell'effettuato pagamento o deposito dell'ammenda, in uno dei modi indicati negli articoli 44 e 45.

La ricevuta provvisoria rilasciata dall'agente accertatore ai termini dei detti articoli viene a cura del contravventore rimessa al competente ufficio del registro, il quale, in cambio, emette e consegna la ricevuta definitiva.

La ricevuta dell'ufficio del registro o la ricevuta provvisoria rilasciata dall'agente accertatore abilitano in ogni caso il contravventore a circolare ancora fino a tutto il giorno successivo.

Art. 47.

I veicoli dei quali debba mantenersi il sequestro vengono dati in custodia all'autorità municipale del luogo dove la contravvenzione fu rilevata.

Della consegna si fa constare mediante apposita dichiarazione da estendersi in calce al verbale di contravvenzione e da firmarsi dal sindaco o dal funzionario a ciò delegato e dall'agente.

L'autorità municipale provvede alla conveniente custodia dei veicoli ricevuti in consegna tenendoli a disposizione dell'autorità competente.

Quando il contravventore, prima della definizione amministrativa o giudiziaria della contravvenzione, voglia ritirare il proprio veicolo, deposita, al competente Ufficio del registro, l'ammontare dell'ammenda e le spese giudiziarie fino ad allora eventualmente occorse, esibisce al sindaco la ricevuta comprovante il deposito e rimborsa direttamente al Comune le spese di custodia debitamente giustificate. Della seguita restituzione del veicolo il sindaco dà avviso al ricevitore del registro.

In ogni altro caso, tali spese vengono rimborsate dallo Stato, salvo il ricupero dal contravventore come per le altre spese inerenti al procedimento, qualora la contravvenzione sia definitivamente confermata.

Art. 48.

I verbali di contravvenzione, all'infuori del caso in cui la contravvenzione resti senz'altro definita giusta il precedente art. 44 e cioè col riconoscimento di essa da parte del contravventore e con l'immediato pagamento dell'ammenda a titolo definitivo, devono essere rimessi prontamente all'Intendenza di finanza della Provincia.

Quando i verbali pervenuti alla Intendenza non rechino la firma del contravventore giusta l'art. 43, la Intendenza, ove ciò sia possibile, fa sollecitamente recapitare semplice avvertimento al contravventore, informandolo che qualora nel prescritto termine di giorni quindici da quello dell'accertamento della contravvenzione egli non dichiari di rimettersi alla decisione amministrativa, il verbale sarà trasmesso all'autorità giudiziaria.

Art. 49.

Quando la contravvenzione riguardi veicoli in servizio militare appartenenti in dotazione fissa a corpi armati del R. esercito e

della R. marina, un esemplare del verbale relativo deve essere immediatamente trasmesso, a cura dell'agente accertatore, alla competente autorità militare territoriale, anche a mezzo dei Reali carabinieri, per l'invio al Ministero della guerra o al Ministero della marina, secondo la pertinenza dei veicoli.

Art. 50.

Con domanda irretrattabile il contravventore può chiedere che sulla contravvenzione rilevatagli si pronunzi l'autorità amministrativa.

Tale domanda può essere fatta, o mediante semplice dichiarazione da inserirsi nel contesto del verbale di contravvenzione, o con istanza in carta libera da presentarsi all'Intendenza di finanza entro quindici giorni da quello in cui la contravvenzione fu accertata, impugnando la liquidazione dell'ammenda, o la sussistenza della contravvenzione.

La competenza a decidere spetta all'Intendenza di finanza.

Quando la sua decisione sia di condanna al pagamento dell'ammenda, deve essere notificata per intero al contravventore da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura, o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

Quando però il contravventore abbia preso cognizione della decisione presso l'Intendenza, e abbia rilasciato analoga dichiarazione scritta, questa ha l'efficacia della notificazione.

La decisione dell'Intendenza, ove sia emessa su domanda che riguardi soltanto la liquidazione dell'ammenda, è inappellabile, e diviene eseguibile appena notificata all'interessato.

Diviene parimente senz'altro eseguibile la decisione dell'Intendenza pronunziata su domanda che riguardi la sussistenza della contravvenzione, qualora non sia impugnata con appello al Ministero nel termine di quindici giorni, di cui all'articolo seguente.

Ove la decisione dell'Intendenza sia di assoluzione, deve essere partecipata all'interessato nelle ordinarie forme amministrative, e deve essere provveduto a suo favore, alla restituzione del deposito che fosse stato fatto, giusta l'art. 45.

Art. 51.

Entro quindici giorni dalla notificazione della decisione di condanna pronunziata dall'Intendenza sulla domanda contestante la sussistenza della contravvenzione, o entro ugual termine dalla dichiarazione di presa cognizione della decisione stessa, il contravventore, ove intenda insistere nella contestazione di sussistenza, può produrre appello al Ministero delle finanze.

Qualora anche la decisione del Ministero sia di condanna, deve essere notificata al contravventore, a cura dell'Intendenza, negli stessi modi indicati nell'articolo precedente. La decisione Ministeriale diviene eseguibile appena notificata.

Contro le decisioni di condanna dell'Intendenza, o del Ministero, divenute eseguibili, non è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

Quando la decisione del Ministero sia di assoluzione si procede come all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 52.

In mancanza della domanda per la definizione della contravvenzione in sede amministrativa, il verbale viene dall'Intendenza di finanza trasmesso al pretore competente per il relativo procedimento penale.

Art. 53.

Anche quando il verbale di contravvenzione sia già stato trasmesso all'autorità giudiziaria, e sino a che non sia intervenuta sentenza definitiva, il contravventore ha la facoltà di rimettersi alla decisione dell'autorità amministrativa. Ciò verificandosi, rimane sospeso il corso del procedimento, e le carte della vertenza devono senz'altro restituirsi all'autorità amministrativa per la sua decisione, insieme alla nota delle spese giudiziali sino ad allora occorse.

Art. 54.

Divenuta definitiva la decisione di condanna resa in sede amministrativa, questa viene, a cura dell'Intendenza, comunicata al ricevitore del registro.

Lo stesso fa il cancelliere dell'autorità giudiziaria per le sentenze di condanna divenute definitive.

Il ricevitore del registro iscrive a carico del contravventore apposito articolo nel libro debitori « multe e spese di giustizia » per l'ammenda e per le spese processuali, e, ove del caso, per quelle di custodia dovute al Municipio depositario.

Nel caso in cui esista deposito fatto dal contravventore a'sensi dell'art. 45 del presente regolamento il ricevitore del registro preleva dal deposito stesso quanto compete agli agenti accertatori, e ai terzi aventi diritto, e provvede ai relativi pagamenti, convertendo il rimanente in introito definitivo.

Qualora non esista deposito o questo non sia sufficiente a coprire, oltre l'ammenda, le spese processuali ed altre, il ricevitore spedisce avviso al contravventore indicando l'ammontare del suo debito con la relativa liquidazione, e invitandolo a pagare entro dieci giorni. Conseguita la riscossione, il ricevitore eseguisce i pagamenti di cui sopra.

Art. 55.

Qualora il contravventore lasci trascorrere il termine di dieci giorni stabilito con l'avviso di cui all'articolo precedente, senza pagare, il ricevitore procede senz'altro alla vendita dei veicoli che siano stati sequestrati e siansi mantenuti sotto sequestro.

L'eventuale eccedenza del prezzo ricavato dalla vendita dei veicoli sull'importo iscritto al libro debitori, viene restituita al contravventore, che ne rilascia apposita quietanza.

Se non siano stati sequestrati veicoli, o non ne esistano più sotto sequestro, od il prezzo ricavato dalla vendita dei medesimi non sia sufficiente a saldare l'intiero importo dell'articolo inscritto al libro debitori, il ricevitore fa luogo agli ulteriori atti a carico del contravventore col procedimento di coazione in vigore per la riscossione delle entrate patrimoniali, dei proventi di servizi pubblici e delle tasse sugli affari, giusta la speciale legge relativa.

Art. 56.

Per le contravvenzioni previste dall'art. 16 della legge, testo unico, per abusiva vendita, abusivo acquisto o cessione di contrassegni, o vendita di contrassegni a prezzo inferiore a quello stabilito dalla legge, la responsabilità incombe a coloro che se ne sono resi colpevoli, e i relativi verbali devono quindi essere redatti al loro nome.

La domanda incondizionata per l'applicazione dell'ammenda da parte dell'autorità amministrativa, quando non risulti da dichiarazione del contravventore inserita nel processo verbale, deve essere fatta alla competente Intendenza di finanza entro quindici giorni da quello in cui fu rilevata la contravvenzione.

Decorso questo termine senza che la domanda sia stata presentata, l'Intendenza trasmette il verbale di contravvenzione alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Se invece la detta domanda risulti dalla dichiarazione inserita nel verbale, o, in caso negativo, la domanda stessa sia presentata alla Intendenza di finanza nel termine preaccennato, l'Intendenza si pronunzia senz'altro in merito alla contravvenzione.

La sua decisione, inappellabile, diviene esecutiva appena notificata, e tornano applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 54 e 55.

Art. 57.

I processi verbali constatanti la falsificazione dei contrassegni per velocipedi, motocicli ed automobili; lo sciente uso o smercio dei contrassegni contraffatti; la detenzione di essi o degli istrumenti destinati alla contraffazione, devono essere, in ogni caso, trasmessi dall'Intendenza di finanza all'autorità giudiziaria cui compete esclusivamente di pronunziarsi a sensi delle disposizioni contenute nel libro 2°, titolo VI, capo 2° del Codice penale.

Qualora l'autorità giudiziaria riconosca l'insussistenza del reato rimane salvo all'amministrazione finanziaria il diritto di esaminare se sussista la semplice contravvenzione alle disposizioni della legge

per l'applicazione e recupero, nei modi stabiliti dal presente regolamento, delle ammende e delle spese eventualmente dovute.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 58.

Per l'anno 1910, i ricevitori del registro forniscono in tempo ai Municipi tanti contrassegni dell'Amministrazione delle tasse sugli affari per velocipedi e motocicli quanti sono i buoni provvisori di tassa pagata che hanno in precedenza acquistati. I Municipi non possono consegnare agli utenti i detti contrassegni se non verso ritiro dei buoni provvisori i quali devono poi essere restituiti, a cura e responsabilità dei Comuni, agli uffici del registro.

Per i buoni che non sono in grado di rendere, i Municipi possono restituire altrettanti contrassegni in perfetto stato di integrità; in difetto di buoni o di contrassegni, i ricevitori del registro addebitano ai singoli Comuni la quota corrispondente della tassa spettante all'erario, tenendo di tutto ciò scrittura distinta da quella concernente le forniture ordinarie di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Per gli automobili, gli Uffici del registro forniscono il contrassegno ritirando il buono corrispondente ed assicurandosi che l'effettuato pagamento della tassa risulti dalla licenza di circolazione.

Art. 59.

L'Amministrazione delle tasse sugli affari pubblicherà entro l'anno 1910 apposito avviso per prefiggere il termine dopo il quale saranno più validi per la circolazione i buoni provvisori di tassa pagata ed i velocipedi, i motocicli e gli automobili non potranno circolare senza essere muniti del prescritto contrassegno metallico inamovibile.

L'Amministrazione stabilirà inoltre il giorno in cui i veicoli esenti da tassa ai sensi dell'articolo 5 della legge, testo unico, dovranno essere muniti del nuovo contrassegno inamovibile, e il giorno in cui cesseranno di aver validità le targhe di ferro smaltato concesse finora gratuitamente per la circolazione di prova degli automobili, e tanto questi quanto i motocicli in prova dovranno essere muniti degli speciali contrassegni mobili di tassa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle finanze

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 7 settembre 1910, sul decreto che rimuove il sindaco di Ardesio (Bergamo).*

SIRE!

Il sindaco di Ardesio, sig. Maninetti Giacomo, ha demeritato del suo ufficio, per il suo contegno scorretto ed arrogante verso le autorità, ai cui giusti rilievi ha risposto, anche in una recente occasione, con espressioni oltraggiose.

Per questa aperta ribellione agli ordini superiori, il prefetto di Bergamo ha dovuto sospenderlo con decreto 22 giugno scorso, ed una ulteriore misura si rende indispensabile.

Occorre ripristinare l'impero della legge ed il principio di autorità mediante una sanzione solenne ed esemplare nei riguardi di chi ha disconosciuto i doveri che la carica impone.

Gravi motivi di ordine pubblico esigono pertanto che sia reso definitivo l'allontanamento del Maninetti dalla carica, sostituendo alla sospensione già inflittagli dal prefetto la rimozione ed estendendo ad un anno la durata della ineleggibilità.

A ciò provvede lo schema di decreto che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'udienza 18 agosto scorso, mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 142 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Maninetti Giacomo è rimosso dalla carica di sindaco di Ardesio (Bergamo), alla quale non potrà essere rieletto per la durata di un anno.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Venezia, addì 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

GOVERNO DELL'ERITREA

NOI MARCHESE GIUSEPPE SALVAGO-RAGGI

Governatore civile della Colonia Eritrea

Visto l'art. 50 della Raccolta degli atti dell'autorità pubblica approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845;

Ritenuta la opportunità di ridurre allo stretto necessario il consumo di legna al fine di tutelare le risorse boschive tuttora esistenti in Colonia;

Sentito il parere della Direzione di colonizzazione e dell'Avvocatura del Governo;

Decretiamo:

È vietata la esportazione dalla Colonia eritrea della legna da ardere e del carbone di legna.

Asmara, 28 agosto 1910.

SALVAGO-RAGGI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 24

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera asiatico a Costantinopoli;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Costantinopoli sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 21 settembre 1910.

Pel ministro

LUTRARIO.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione terza

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO N. 10 degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella **seconda** quindicina del mese di **maggio 1910.**

Numero del registro gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
9761	94	1	Augusto Raggi & C. (Ditta), a Milano,	26 giugno 1909	Impronta costituita dalla iscrizione *The Morgan Tyre Augusto Raggi & C. - Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « camere d'aria e copertoni di gomma per ruote di biciclette ».
9967	94	2	Robérto Wenner e C. (Ditta), a Napoli.	6 ottobre »	Etichetta quadrata portante nel mezzo un medaglione con la figura di una testa di gatto vista di fianco e intorno ad esso una fascia circolare con le iscrizioni *Filatura e torcitura di cotone - Roberto Wenner & C.° - Napoli, Via Medina N. 5,* il tutto racchiuso in una riquadratura ornamentale interrotta inferiormente dalla leggenda *Marca Gatto*; ai piedi dell'etichetta, a sinistra, stanno le parole *Marca Registrata.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « filati o ritorti di cotone ».
9984	94	3	Società italiana pel commercio delle macchine e strumenti agrari, a Piacenza.	11 id. »	Impronta a contorno circolare presentante al centro la figura di un'incudine con un martello sotto al quale sprizzano delle scintille, in alto la parola *Hammer* fra virgolette e in basso l'altra *Schutzmarke;* fuori contorno, in basso, si legge *Società Italiana pel commercio delle Macchine ed Istrumenti Agrari - Piacenza.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « macchine e strumenti agrari ».
9988	94	4	Gilardoni Della Cha & C. (Ditta), a Milano.	18 id. »	Il disegno di uno scudo coronato cinto da un sottile fregio ornamentale, sul cui fondo d'oro si legge in alto a sinistra *Ciclo* in lettere bianche, in una targa trasversale bianca *Atèna* a grossi caratteri rossi e in basso *Gilardoni Della Cha & C.° Milano* a lettere bianche e rosse. Marchio di commercio per contraddistinguere « biciclette e velocipedi ».
9992	94	5	Otto Carol, a Berlino.	2 id. »	La parola *Otto* fra due coppie di virgolette. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « pianoforti », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
9995	94	6	N. D'Alessand o e Figlio (Ditta), a Sulmona (Aquila).		L'iscrizione *Crema Abruzzese - Liquore preparato con latte della Ditta N. D'Alessandro e Figlio - Sulmona.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquore ».
9996	94	7	Continental Fruit Packing Company, Limited, a Londra.	14 id. »	Etichetta rettangolare a colori con bordo rosso raffigurante, sopra uno sfondo costituito dalla veduta di un paesaggio della laguna veneta, un gondoliere in costume antico, ritto sopra

Numero del registro gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
					una gondola in atto di remare; nella parte superiore della etichetta si legge *Gondolier Brand.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « frutti e legumi conservati », già registrato nella Gran Bretagna e Irlanda per gli stessi prodotti ». Marchio di fabbrica per contraddistinguere « vermouth ».
10395	94	8	Martini & Rossi (Ditta), a Torino	29 marzo 1909	La parola *Martini* seguita dall'iscrizione *Vermouth prodotto da Martini & Rossi - Torino.*
10396	94	9	La stessa	29 id. »	La denominazione *Vermouth Martini* seguita dall'iscrizione *Martini & Rossi - Torino.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « vermouth ».
10443	94	10	Società Anonima Luigi Rossa, a Vercelli (Novara)	21 aprile »	Impronta costituita dalla parola *Kaftol* accompagnata dall'iscrizione *Società Anonima Luigi Rossa - Vercelli.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « surrogato di caffè ».
9997	94	11	Continental Fruit Packing Company, Limited, a Londra	14 ottobre »	La parola *Gondolier.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « frutti e legumi conservati », già registrato nella Gran Bretagna e Irlanda per gli stessi prodotti.
9999	95	12	Vollrath Wasmuth (Ditta) a Hamburg (Germania)	18 id. »	La parola *Amolum.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « medicinali, eccettuati i disinfettanti », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
10000	94	13	Bechstein Edwin e Bechstein Carl, a Berlino	18 id. »	La parola *Bechstein* in caratteri maiuscoli da stampa. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « pianoforti », già registrato nella Gran Bretagna e Irlanda per gli stessi prodotti.
10001	94	14	W. H. Goss, a Stoke-on-Trent (Gran Bretagna)	18 id. »	La figura di un'aquila ritta su di un bastone, con le ali semiaperte e una corona intorno al collo, sopra di essa sta la parola *Mark* e sotto la scritta *W. H. Goss.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « articoli di porcellana, articoli cinesi e di maiolica ». già registrato nella Gran Bretagna e Irlanda per gli stessi prodotti.
10007	94	15	Kops Bros (Ditta), a New York	20 ottobre »	La parola *Nemo.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « busti, fascette e stecche d'acciaio per busti », già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti.
10008	94	16	Ford Motor Company, a Detroit, Michigan (S. U. d'America)	20 id. »	La parola *Ford.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « automobili e loro parti, esclusi i motori », già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti.
10009	94	17	Actiengesellschaft Metzeler & Co. a München, Baviera (Germania)	21 id. »	La parola *Radifix.* Marchio [di fabbrica per contraddistinguere « gomma per cancellare », già registrato in Germania per lo stesso prodotto.

Numero del registro gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
10011	94	18	Hood Rubber Company, a Boston, Massachusetts (S. U. d'America)	22 ottobre 1909	Impronta raffigurante un ovale in cui stanno le parole *Hood Rubber Company - Boston, Mass. U. S. A.* disposte su quattro righe e separate da una linea retta. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « scarpe e stivali di caucciù ».
10020	94	19	Capannelli Jacopo fu Pietro, a Roma	3 novembre »	Etichetta rettangolare ad angoli arrotondati, sul cui fondo dorato si osserva in rosso superiormente uno scudo adorno ai lati di due pampini con grappoli d'uva e avente in campo il motto *Primus inter pares*, nel mezzo la parola *Gamay* in grandi caratteri maiuscoli con sotto un fregio lineare, e in basso le iscrizioni, disposte su tre righe, *Capannelli Jacopo. Cortona (Toscana) - Marca depositata.* Marchio di commercio per contraddistinguere « vino ».
10352	94	20	Gambogi Egidio fu Michele, a Lucca	1° febbraio »	Impronta rettangolare a fondo dorato portante a sinistra, entro un riquadro di color azzurro chiaro, in alto la figura di una stella dorata a cinque punte avente nel mezzo uno stemma coronato con una pantera rampante, di dietro un puttino alato con in mano un nastro in cui leggesi *Marca Registrata* e a destra la parola in oro *Specialità*; nel mezzo si osserva un altro putto alato con a spalla un ramo d'olivo con frutti e con a destra le iscrizioni a colori *Olio d'oliva di Lucca - Toscana - Italia*, e in basso figurano due colombi di cui uno con un ramoscello d'olivo nel becco, una targa ornamentale con la leggenda *Egidio Gambogi*, e la parola *Lucca.* Fuori contorno, a destra, si osserva un cartello ornamentale avente sopra e sotto due nastri con la scritta *Non plus ultra* e nell'interno, in due distinti comparti, una leggenda sulla natura del prodotto, ripetuta in inglese e seguita dal *fac-simile* della firma *Egidio Gambogi.* Marchio di commercio per contraddistinguere « olio d'oliva ».
9713	94	21	Wesson Company, a Jersey City, New Jersey (S. U. d'America)	26 maggio »	La parola *Louisa* in caratteri di stampa a tratti. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « olio di grano turco raffinato per uso alimentare », già registrato negli S. U. d'America per lo stesso prodotto.
9811	94	22	Beka Record G. m. b. H. a Berlino	15 luglio »	La figura di una donna in atto di osservare, facendosi schermo con la mano destra; un sole nascente dal mare e portante sul disco la parola *Era*; il tutto racchiuso in un circolo nel quale trovasi inferiormente un fregio. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « macchine parlanti, loro parti ed accessorî », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
9945	94	23	Società Anonima Distillerie Bresciane, a Brescia	28 settembre »	Etichetta rettangolare portante in alto la dicitura *Liqueur Extra Sec* sottolineata e nel mezzo, in tre distinti scomparti, una iscrizione sulla natura del prodotto in italiano, inglese e francese; inferiormente si osserva a sinistra l'indicazione *Distillerie Bresciane - Brescia* e a destra un quadrato col disegno di un ferro di cavallo nel cui interno stanno le iniziali *D B* e all'ingiro le parole *Marca di fabbrica depositata.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquore ».

Numero del registro gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
9961	94	24	B. Weiss & Bruder, a Monaco Baviera (Germania)	3 settembre 1909	La parola *Almadol* in caratteri da stampa Marchio di fabbrica per contraddistinguere « mastice per metalli, legno, vetro e porcellana », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
9981	94	25	Società internazionale dell'Hermitine, a Torino	4 ottobre »	Etichetta rettangolare con bordo filettato, recante in una fascia trasversale la parola *Hermitine* in grandi caratteri maiuscoli rossi e nello spazio triangolare superiore alcune iscrizioni in rosso e nero circa i pregi e la natura del prodotto con a destra il monogramma intrecciato *H E* sormontato dalla parola *Hermitine* e racchiuso in un piccolo fregio circolare; nello spazio triangolare sottostante si legge *Società Internazionale dell'Hermitine - Torino* in rosso con l'indicazione degli stabilimenti e del prezzo del prodotto. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « disinfettante ».
10016	94	26	Bakteriologisk Lobaratorium Neumann & Co, a Aalborg (Danimarca)	28 id. »	La parola *Ratin* in caratteri maiuscoli da stampa. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « preparati batteriologici », già registrato in Danimarca per gli stessi prodotti.
10017	94	27	Società Massey-Harris, a Parigi	30 id.	Il disegno di un rettangolo nel quale figurano le iniziali *M. H.* separate da un tratto di linea e racchiuse fra due parentesi angolari. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « macchine agricole », già registrato in Francia per gli stessi prodotti.
10021	94	28	Bocchioli Giuseppe, a Ghisalba di Casarile (Milano)	20 id. »	Etichetta raffigurante superiormente una mano in atto di pulire con una pezzuola un ritaglio circolare di tessuto macchiato, racchiuso in un disco, sul cui bordo inferiore sta il monogramma intrecciato *B G* in un doppio circolo e all'ingiro la iscrizione *Bocchioli Giuseppe Ghisalba di Casarile* nonchè una raggiera, sulla quale leggesi in alto *Semplice ed economica - Indispensabile in ogni famiglia.* Sotto al tutto trovasi la parola *Legeve* tra due punti in grandi caratteri di fantasia, seguita dall'indicazione della natura e dell'uso del prodotto e da un'avvertenza per le contraffazioni. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquido per smacchiare le stoffe ».
10023	94	29	Goglio Luigi (Ditta), a Milano	21 id. »	Impronta raffigurante, entro una doppia circonferenza alla quale si intrecciano superiormente le iniziali *G. L. M.* a caratteri di fantasia un alchechingio con in basso le parole ad arco di cerchio *Marca di Fabbrica Depositata*; sotto al tutto si legge *Goglio Luigi - Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « buste di carta e sacchetti per cappelli ».
10024	94	30	Giussani Luigi, a Milano	23 id. »	Impronta costituita dalla parola *Servator* fra virgolette, la cui iniziale, di grande formato, risulta dal disegno di una cinghia di trasmissione tesa sopra una serie di puleggie e reca nell'insenatura inferiore la leggenda *Marca depositata*, e le rimanenti lettere, in carattere di fantasia sottolineato, sono sormontate dall'iscrizione *Luigi Giussani - Milano* e seguite dall'altra *per la conservazione e ripristinazione delle cinghie.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « grasso per la conservazione e ripristinazione delle cinghie ».

Roma, 17 giugno 1910

Il Direttore: S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Stelluti Vittorio, ingegnere di 4ª classe nel personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, collocato in aspettativa per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1200, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Rogger Francesco, ingegnere di 3ª classe nel personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda, con l'annuo assegno di L. 1400, a decorrere dal 1° giugno 1910.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE

della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

AVVISO.

Si notifica che in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 46 e 63 del regolamento per l'esecuzione del testo unico in materia di prestiti, approvato col R. decreto 5 luglio 1908, n. 471, il giorno 17 ottobre 1910, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo delle finanze, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni, in ordine ai titoli rappresentanti cartelle ordinarie, 3.75 0[0, di Credito comunale e provinciale:

1. — Riscontro e collocamento nelle rispettive urne di:

N. 3,553 schede per titoli unitari portanti i	nn. dal 27,000 al	30,554
» 1,377 schede per titoli unitari portanti i	nn. dal 3,915 »	5,291
» 406 schede per titoli unitari portanti i	nn. dal 2,261 »	2,666

Totale 5,338 schede per eguale quantità di titoli.

2. — Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli, corrispondenti assieme a n. 583 cartelle ordinarie, 3.75 0[0, di Credito comunale e provinciale in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1910.

Il quantitativo dei titoli, da sorteggiarsi per ciascuna serie è, come da apposito scadenzario:

di n. 213 per la serie dei titoli unitari - Capitale nominale . . . . L.	213,000 —
di n. 38 per la serie dei titoli quintupli - Capitale nominale . . . . »	190,000 —
di n. 18 per la serie dei titoli decupli - Capitale nominale . . . . »	180,000 —
Tot n. 269 titoli pel capitale nominale di . . . . L.	583,000 —
Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità dei prestiti concessi in cartelle ordinarie, 3.75 0[0, scadenti nel 1910, aumentate di L. 281 78 (frazione di cartella non sorteggiata nella 1ª estrazione) ammontano a . . . . »	583,744 53
rimane un avanzo di . . . . L.	744 53

da conteggiarsi nella 3ª estrazione.

Con altra notificazione saranno pubblicati i risultati delle suddette operazioni.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 23 settembre 1910.

Il direttore generale
GALLI.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 3[4 0[0, cioè: n. 421,794 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15, al nome di Coppa Maria fu *Giuseppe*, minore, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Coppa Maria fu *Giosuè*, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 3[4 0[0, cioè: n. 276,781 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 48.75, al nome di *Lubrana la Vadera* Maria fu Antonio, nubile, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Lubrano Lavadera* Maria fu Antonio, nubile, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite miste del consolidato 3.75 0[0, n. 353 di L. 18.75, n. 783 di L. 75, n. 498 di L. 150, n. 435 di L. 375 e n. 470 di L. 750, tutte al nome di *Garlando* Vittorio fu Giovanni, domiciliato a Moncalvo (Alessandria), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Garlanda* Vittorio fu Giovanni, domiciliato a Moncalvo (Alessandria), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 617,310 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 100, al nome di Grasso *Antonio*, Pietro, *Francesco*, *Lucia*, Lorenzo e Giuseppe fu Giovanni Battista, minori, sotto la tutela di Bernabino Zavario, Facciano Carlo e *Carolina* di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Franchino Giovanna fu Vincenzo, moglie in seconde nozze di Facciano Giovanni, tutti eredi indivisi di Franchino Vincenzo, domiciliati i primi sei in Santhià (Novara) e gli altri in Caluso (Torino), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Franchino Giovanna fu Vincenzo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Grasso *Antonio-Vincenzo-Filippo*, Pietro, *Maria-Francesca*, *Lucia-Maria*, Lorenzo e Giuseppe fu Giovanni Battista, mi-

nori, sotto la tutela di Bernabino Zaverio, Facciano Carlo e *Albina-Carolina*, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 settembre 1910.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 601,099 per L. 26.25, al nome di Alliata *Emanuele* di Domenico, domiciliato a Palermo, con usufrutto a Pasqualino Concetta in Vergara, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece essere intestata per la nuda proprietà ad Alliata *Emmanuela* di Domenico, nubile, domiciliata a Palermo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 settembre 1910.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 251,900 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,050,545 del consolidato 5 0[0) per L. 48.75 - 45.50 al nome di Caffaro *Teresa* fu Simone, minore, sotto la patria potestà della madre Riva *Marianna* fu Michele, domiciliata in Bricherasio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caffaro *Catterina-Teresa* fu Simone, minore, sotto la patria potestà della madre Riva *Maria-Giacinta* fu Michele, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato cons. 5 0[0, n. 200 per la rendita di L. 590 a favore di Franchi Achille fu Padovano, capitano attualmente applicato al comando della Piazza del circondario di Livorno ed attergato di cessione a favore di Maria; Sacra Caterina Rocca, nata Simoncelli della comune di Santa Maria e Figanella, Cantone d'Olmeto, circondario di Satene (Corsica) in data 10 marzo 1869, autenticato Ciantelli, notaio in Pistoia.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di detto certificato contenente la dichiarazione di cessione su accennata, è stato unito al nuovo certificato consolidato 3.75-3.50 0[0, n. 5243 di L. 442.50 emesso in sostituzione, formandone parte integrante e perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 14 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO.

Quest'Amministrazione ha proceduto alla conversione nel cons. 3.75 - 3.50 0[0 del certificato del cons. 5 0[0 nn. 7344 - 402,614 di L. 60 intestato a Sonza Giuseppe fu Battista con ipoteca per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di commissario alle esecuzioni, con irregolare attergato di cessione della rendita a favore di Jona Giuseppe fu Ezechia.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la parte del certificato consolidato 5 0[0, contenente la cessione suaccennata, è stata unita al corrispondente nuovo titolo consolidato 3.75 0[0 n. 6?,722 di L. 45 emesso in sostituzione, per conversione, in modo da formarne parte integrante, e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 5 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla rinnovazione del certificato n. 1503 di L. 99 di rendita, consolidato 3 0[0 per esaurimento del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, intestato a De Susini Bernardino fu Padovano, ed avente a tergo una dichiarazione di cessione a favore di Rocca Maria-Sacra-Caterina, nata Simonelli, in data 10 marzo 1869, firmata dal sig. Achille B. Capno Franchi Susini.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato, contenente la dichiarazione di cessione su accennata, è stato unito al nuovo certificato emesso in sostituzione formandone parte integrante e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, il 5 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 settembre, in L. 100.61.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 26 settembre al giorno 2 ottobre 1910, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 100.60.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

24 settembre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,14 10	102,26 10	103,26 21
3 1/2 % *netto*	103,76 67	102,01 67	102,94 88
3 % *lordo*	72,19 17	70,99 17	71,03 06

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

RETTIFICA.

L'avviso di concorso in data 27 agosto 1910, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1910, n. 204, per un posto di capo officina meccanici aggiustatori nella R. scuola industriale di Pisa, è rettificato nel senso che il concorso è aperto ad un posto di capo officina *aggiustatore-tornitore*.

Roma, 22 settembre 1910.

Il ministro
RAINERI.

È aperto un concorso a 22 posti di segretario di 4ª classe nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti da conferirsi dal 1° gennaio 1911 in poi, in attuazione dell'organico approvato colla legge 21 luglio 1910, n. 509.

Il concorso seguirà con le norme del R. decreto 5 gennaio 1908 n. 16.

Possono prendervi parte i giudici aggiunti di 2ª categoria del Regno e coloro che intendono concorrere dovranno farne domanda, in via gerarchica, entro un mese dalla data del presente avviso.

I capi della Corte d'appello, nel trasmettere al Ministero le anzidette domande, dovranno uniformarsi, a quanto dispone il suindicato R. decreto 5 gennaio 1908, n. 16, circa le informazioni da fornire su ciasuno dei concorrenti. 2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Era da credere che, dopo tante smentite più o meno ufficiose, la convenzione turco-rumena non offrisse più argomento a commenti; ma questi invece continuano, come continuano le smentite, tra le quali notevolissimo il comunicato pubblicato ieri l'altro dalla *Politische Correspondenz*, così concepito:

Nella stampa estera si notano ancora sforzi per continuare a tramare intorno alle voci della conclusione di una convenzione militare turco-rumena.

Sembra però che tali sforzi non saranno per essere coronati dal successo desiderato, di aumentare l'attendibilità di tali voci, poichè i commenti fatti ad esse da coloro stessi che le hanno diffuse lasciano troppo chiaramente trasparire la tendenza di ostacolare da un lato la realizzazione del progetto di prestito turco e di provocare dall'altro la sfiducia ed il malumore nell'opinione pubblica italiana con argomentazioni contorte circa gli indiretti possibili effetti dell'eventuale accordo.

È soddisfacente tuttavia constatare come la maggior parte della stampa italiana serbi un contegno assai tiepido di fronte alle voci diffuse intorno alla convenzione, nonchè di fronte alle suggestioni che si è tentato di far emergere dagli strani commenti ad essa, e come tale contegno non lasci adito ad influenzare sfavorevolmente i sentimenti molto amichevoli che esistono in Italia verso l'Austria-Ungheria.

Dopo la smentita, redatta nella forma più recisa, pubblicata dall'*Indépendance Roumaine*, circa la convenzione turco-rumena, non esiste piu alcun motivo nei circoli politici serii di occuparsi ulteriormente di tale questione.

Da fonte turca le smentite sono pervenute numerose e le abbiamo a suo tempo riferite, ma non furono mai categoriche come quelle d'altre parti.

Anche ora un telegramma da Parigi in merito dice:

A proposito delle voci sulla pretesa convenzione turco-rumena, un telegramma da Costantinopoli dice che secondo alcuni giornali la Turchia avrebbe deciso di non contrarre per ora alcuna alleanza con qualsiasi grande potenza, per evitare l'eventualità, che ora si presenta quasi inevitabile, di essere trattata non già come alleata ma come subordinata.

***

Anche la questione del prestito turco è di quelle che tanto più si ingrossano quanto più se ne tratta.

È divenuta l'argomento principale della stampa estera europea, come già dimostrammo pubblicando i commenti dei giornali di Berlino, Vienna, Costantinopoli, Parigi e Londra.

Ma i commenti della stampa sono ora divenuti di secondaria importanza, dacchè la questione venne direttamente avocata ai Gabinetti francese ed inglese che trattano per la conclusione del prestito con il voluto assuntore sir Cassel. Abbiamo già riferito circa la comunanza di vedute dei due Governi francese ed inglese; ora questo ribadisce i suoi concetti, e sul proposito un dispaccio da Londra, 24, informa:

Un comunicato del Foreign Office dice che, se Cassel e la Banca Nazionale di Turchia si occupano di negoziati a Parigi per il prestito ottomano, lo fanno con piena conoscenza e col consenso del Foreign Office.

I giovani turchi, che credevano di contrarre il nuovo prestito senza offrire garanzie speciali, mostrano il loro risentimento contro la Francia, la quale, secondo loro, sarebbe quella che avrebbe escogitato quelle garanzie alle quali gli altri Stati non pensavano, e senza delle quali ora nessuno vorrebbe più conchiudere il prestito.

Circa il risentimento dei giovani turchi telegrafano da Parigi:

Secondo un telegramma da Costantinopoli al *Temps*, il presidente del Comitato dei Giovani turchi avrebbe pronunziato, in una riunione tenutasi nel quartiere di Stamboul, un discorso esprimente il malumore della nazione ottomana contro la Francia.

Questi malumori dei Giovani turchi riescono tanto più inesplicabili in quanto da Costantinopoli telegrafano:

Dopo aver ricevuto un dispaccio da Parigi, da Hakki pascià, il Consiglio dei ministri ha deciso di contrattare con sir Edoardo Cassel, per quanto un dispaccio dell'ambasciatore ottomano a Londra dica che, se il prestito venisse concluso in Inghilterra, il Governo inglese porrebbe le stesse condizioni della Francia.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Salute pubblica. — S. E. il ministro dell'interno ha diretto ieri sera al ministro degli esteri il seguente telegramma:

« A sensi art. 1 convenzione di Parigi prego comunicare Governi aderenti mezzo loro rappresentanti in Roma essersi oggi accertato in Napoli un caso colera asiatico in persona di Vigilante Ernesto di Gennaro, calzolaio, domiciliato via Croce Santa Lucia al Monte n. 5. Malato fu subito portato nella stazione sanitaria. Le persone di famiglia e tutte le altre che ebbero con lui rapporti diretti od indiretti sono state ricoverate in apposito locale contumaciale ove saranno trattenute in osservazione pel termine di cinque giorni.

Nella abitazione dell'ammalato furono subito eseguite a cura del Municipio radicali disinfezioni e tutte le altre misure profilattiche. La casa rimase piantonata.

Fin dal primo apparire della epidemia in Puglia, le più vigili cure furono rivolte a Napoli, centro di attrazione delle Provincie meridionali e mèta di notevole traffico coi porti infetti del levante. Fu anzitutto provveduto ad uno speciale servizio di vigilanza sanitaria per gli emigranti pugliesi e per le provenienze tutte da località infette dall'estero. Parallelamente si provvide ad un esteso servizio di informazione per la scoperta d'ogni caso sospetto. Misura, questa, che assumeva una singolare importanza a Napoli, ove è frequente il ricorrere di forme di gastro-enterite comuni anche letali.

Negli anni decorsi sempre si verificarono a Napoli oltre 1500 morti in media per tale malattia, con grave prevalenza nei mesi estivi.

Tali morti non richiamavano l'attenzione vigile dei poteri preposti alla tutela della pubblica salute, trattandosi di un fenomeno comune ai grandi centri, sovrattutto marittimi.

Ma in questi ultimi tempi l'esodo tumultuario di persone fuggite dai centri infetti delle Puglie, ed il preoccupante stato sanitario dell'estero sovrattutto nei porti di levante, come si è detto, imponeva il dovere di evitare ad ogni costo che, sotto le parvenze di forme indigene, potesse restare occulto qualsiasi caso di esotica infezione.

Questo dovere condusse alla determinazione di adottare in riguardo alle forme comuni in attesa dei responsi diagnostici un trattamento rigoroso di isolamento e disinfezione, il che fu rigorosamente attuato in ogni singolo caso, senza eccezione alcuna.

Furono intensificati i servizi di assistenza e di igiene generale; si provvide al concentramento di personale e di notevole materiale profilattico; fu messa in pieno assetto di funzionamento la stazione sanitaria di Nisida.

Col concorso delle autorità locali, Napoli trovavasi già preparata ad una lotta a fondo contro la manifestazione, oggetto della presente notificazione, avendo pronti ed in misura adeguata i mezzi più idonei di difesa sanitaria.

A rassicurare maggiormente i Governi esteri circa ampia azione profilattica spiegata fin qui e che odierna constatazione spinge massimo grado, riserbomi per comunicazioni detti Governi, ulteriore più dettagliato rapporto a sensi convenzione Parigi ».

A Giuseppe Zanardelli. — Per iniziativa della Società operaia locale e di un Comitato del quale è patrono S. E. Ciuffelli e presidente l'on. senatore Gorio, è stato ieri inaugurato a Vobarno (Brescia) un medaglione, opera dello scultore Zanelli, in memoria di Giuseppe Zanardelli.

L'ing. Tonni Bazza pronunciò il discorso commemorativo rievocando la figura dello statista bresciano e mettendo in rilievo la nobile opera da lui compiuta per la grandezza dell'Italia.

L'oratore, rammentando l'amore di Giuseppe Zanardelli per Roma e per la Lombardia, conchiuse invitando l'uditorio a rendere al grande bresciano l'omaggio a lui più caro, quello cioè di persistere nel fermo proposito di custodire con vigile cura il prezioso retaggio dell'Unità della Patria e di continuare la nobile lotta per il consolidamento della libertà e per il benessere del popolo, sempre ispirandosi all'opera del venerato maestro.

Le adesioni alla manifestazione di omaggio all'illustre bresciano furono moltissime.

S. E. il ministro della Real Casa, nobile Mattioli-Pasqualini, con lettera diretta al Comitato, annunziò l'adesione di Sua Maestà il Re alle onoranze che Vobarno tributava all'illustre statista bresciano.

Alla cerimonia aderirono ed inviarono bellissimi telegrammi e lettere le LL. EE. Luzzatti, Credaro, Ciuffelli, di San Giuliano, Spingardi, Fani, Sacchi, Leonardi-Cattolica, De Seta e Teso e numerosi senatori e deputati.

Dopo la cerimonia ebbe luogo un banchetto nel quale sono stati fatti numerosissimi brindisi.

Il congresso delle scuole popolari di disegno. — S. E. Fani, accompagnato dal suo segretario particolare cav. Gismondi, dal prefetto Panizzardi, dal senatore Taverna ieri, in automobile, si recò da Milano a Meda dove trovavansi ad accoglierlo gli on. Sanjust e Padulli, il deputato provinciale Sperati e altre autorità.

L'on. ministro si recò quindi ad inaugurare il congresso tra i rappresentanti delle scuole popolari di disegno industriale. Pronunciarono brevi ed applaudite parole il sindaco di Meda e l'on. Taverna presidente del Comitato.

Indi l'on. ministro Fani pronunciò un discorso che venne ripetutamente applaudito e salutato alla fine da una lunghissima ovazione. Vennero comunicate ed accolte da acclamazioni le adesioni del presidente del Consiglio Luzzatti, dell'on. ministro Raineri e di molti deputati.

Causa la ristrettezza dello spazio siamo costretti di rinviare a domani la pubblicazione integrale dell'importante discorso di S. E. il ministro guardasilli.

Festa scolastica. — S. E. il ministro della pubblica istruzione, Credaro, accompagnato da S. E. il sottosegretario di Stato, Vicini, e dagli onorevoli Rava e Agnini, dal prefetto, dal rettore dell'Università di Modena e da altre autorità, si recò ieri a Mirandola per una simpatica festa scolastica.

Alla sede municipale il sindaco Salvioli gli porse il saluto della citadinanza.

Un corteo con molte rappresentanze si recò nei locali delle nuove scuole, ove parlarono l'assessore Lolli a nome dell'amministrazione comunale, il prof. Solio a nome dei maestri emiliani.

Rispose S. E. il ministro Credaro manifestando la soddisfazione di visitare Mirandola ed approvando la viva parte presa da tutti alla festa.

S. E., ringraziato il sindaco e i deputati, ricordò altre inaugurazioni di scuole come fonte di sano risveglio per raggiungere nobili idealità. Esultava di fronte al movimento che conduce l'Italia alla pari delle altre nazioni. Parlò dell'organizzazione democratica della scuola e dell'intenzione del Governo di portare valido aiuto, spiegando come la comodità e la salubrità degli edifici scolastici esercitino una grande influenza sull'istruzione; rivolse un saluto ai maestri per la loro nobile missione che il Governo coadiuva; salutò gli operai e li invitò a mandare i loro figli alla scuola concludendo sentirsi altamente confortato dalla corrispondenza di intenti, fra Governo e popolo nella nobile festa.

L'on. ministro venne calorosamente e ripetutamente applaudito.

Accompagnato dagli on. deputati Nava ed Agnini, visitò l'on. senatore Tabacchi e poi intervenne al banchetto offerto dal Municipio con tutte le autorità.

Parlò l'on. deputato Nava, portando il saluto al ministro che intervenne al convegno dei maestri elementari per la fondazione della Federazione provinciale magistrale.

Poi parlò l'assessore per l'istruzione, Solio, vice presidente dell'Unione magistrale nazionale.

Rispose il ministro, spiegando la portata dell'ultima legge votata dalla Camera, ed illustrandone i grandi benefizi. Affermò il diritto dei maestri di conseguire miglioramenti non dimenticando che la loro azione è diretta non solo al miglioramento della classe, ma al perfezionamento della scuola, fonte di civiltà.

L'on. Credaro fu applauditissimo.

Il ministro poscia visitò la Cassa di risparmio. Alla sera intervenne ad uno spettacolo di gala al teatro.

Cortesie internazionali. — La Camera dei deputati di Messico ha invitato gli ambasciatori e i delegati straordinari, i quali nei loro rispettivi paesi sono deputati al Parlamento, a partecipare ad una sua seduta.

Vi intervennero l'ambasciatore straordinario d'Italia, on. marchese Capece-Minutolo di Bugnano, e il delegato della Repubblica Argentina.

Il deputato Impineda pronunciò un discorso, nel quale, salutando

il rappresentante dell'Italia, fece calorosi elogi del Re Vittorio Emanuele III.

Tutti i deputati, in piedi, accolsero con una lunga ovazione le parole dell'oratore.

L'on. Di Bugnano rispose ringraziando con un elevato discorso, che venne vivamente applaudito da tutta la Camera al grido di: « Viva l'Italia! ».

Nella diplomazia. — Il nuovo ministro d'Italia a Bruxelles, conte Bottaro Costa, ha assunto la direzione della legazione, ed è stato ricevuto dal ministro degli esteri.

Per la storia del Risorgimento italiano. — Ieri, a Venezia, si inaugurò il Congresso della Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano. Erano rappresentati S. M. il Re, S. M. la Regina Madre, S. A. R. il Duca Tommaso di Genova, S. E. il presidente del Consiglio Luzzatti e le LL. EE. Credaro e Leonardi-Cattolica.

Parlò primo il presidente del Comitato veneto conte Nani Mocenigo, il quale concluse con voti per l'erezione di un monumento ai fratelli Bandiera e a Domenico Moro a Venezia.

Il sindaco di Venezia, conte Grimani, disse di accogliere il voto formulato dal presidente del Comitato ed inneggiò a tutti i fattori del nostro Risorgimento.

Indi l'on. senatore Gabba, tra le acclamazioni dei presenti, augurò che la casa di Cavour sia dichiarata monumento nazionale e terminò col grido di « Viva Venezia ».

Infine il sottosegretario di Stato Teso ha portato il saluto delle Loro Maestà e del Governo e in special modo del presidente del Consiglio on. Luzzatti e del ministro Credaro ed, in nome del Re, dichiarò aperto il Congresso.

Venne data lettura di numerose adesioni, tra cui quelle delle Deputazioni provinciali di Livorno, Monza, Milano, Treviso e Ravenna, del R. Istituto di scienze, lettere e arti di Venezia, dell'Ateneo di Brescia, del comandante il corpo di stato maggiore, generale Pollio, dell'on. Martini, del senatore Alessandro d'Ancona e dell'Associazione nazionale studentesca *Sursum corda*.

L'adunanza si sciolse alle 11.

Nel pomeriggio i congressisti visitarono il civico museo.

Commemorazioni patriottiche. — A celebrare il cinquantenario della liberazione di Ancona quella Società di mutuo soccorso fra i militari in congedo, prendendo occasione del XXV anniversario della sua fondazione, ha scoperto, ieri, una lapide ai caduti per l'indipendenza sotto l'arco di Porta Pia, dove il 29 settembre 1860 entrarono le truppe dell'esercito liberatore guidate dai generali Fanti e Cialdini.

Dopo un ricevimento nelle sale dell'Associazione un imponente corteo dell'Associazione militari in congedo della regione, di quelle di mutuo soccorso della città e delle rappresentanze degli Istituti scolastici e di beneficenza, al quale parteciparono le autorità cittadine, precedute dalla banda di Lanciano, si recarono a Porta Pia.

Attorno allo storico arco i carabinieri formarono un cordone, che tenne a freno la folla.

Giuntovi il corteo, le autorità salirono su un prossimo rialzo di terreno adatto a tribuna.

Oltre il sindaco e la Giunta erano presenti il prefetto e le altre autorità locali, il generale Saveri in rappresentanza dell'esercito, l'on. Dari e molti patriotti delle Marche.

Il comm. Petrelli, presidente della locale Società militari in congedo, pronunciò il discorso inaugurale frequentemente applaudito e chiuse consegnando al sindaco il ricordo marmoreo.

Il sindaco, conte Bonarelli, rispose ringraziando a nome della città.

Al suono della marcia reale e dell'inno di Garibaldi il ricordo marmoreo venne scoperto fra entusiastici applausi.

Il testo della lapide è stato dettato dal prof. Michele Maroni dell'Istituto tecnico di Ancona.

Il corteo si ricompose recandosi al teatro Vittorio Emanuele, dove s'inaugurò il Congresso della mutualità scolastica.

*** Domenica 9 ottobre avrà luogo, nell'Ossario di San Martino la solenne commemorazione in onore dei prodi caduti su quei campi di battaglia. Alle 12.30 nella Torre storica si procederà alla estrazione di 57 premi, da L. 100 ciascuno, a favore dei militari italiani feriti o delle famiglie dei morti nei combattimenti della gloriosa campagna del 1859.

È già noto, che, se il soldato favorito dalla sorte fosse morto, il premio è devoluto primieramente alla vedova, poi ai figli, infine ai genitori.

Appena chiusa la estrazione dei premi la presidenza spedirà immediatamente la lettera di partecipazione ai sindaci dei Comuni, ai quali appartengono i sorteggiati.

Guglielmo Marconi. — Si telegrafa da Buenos-Aires che il celebre elettricista è giunto ieri l'altro in quella città leggermente indisposto per il troppo sole preso durante gli esperimenti fatti nella traversata, e sbarcò solo la sera.

Le Società italiane ed una enorme folla si trovarono ad attenderla al suo arrivo.

Il Congresso delle Mutualità scolastiche. — Al teatro Vittorio Emanuele, in Ancona, innanzi a numeroso pubblico, in gran parte composto di professori, maestri e maestre, ebbe luogo ieri l'inaugurazione del Congresso delle Mutualità scolastiche, presenti il prefetto comm. Cataldi, in rappresentanza dell'on. ministro Raineri, gli on. Dari, Bocconi, Pacetti e Valeri, il sindaco conte Bonarelli colla Giunta, il provveditore degli studi prof. comm. Stoppoloni, i comm. Moroder e Marcellini, presidenti rispettivamente della Deputazione e del Consiglio provinciale, il comm. Felici, gli ispettori scolastici della provincia, l'ispettore Olivelli di Pesaro, il direttore della Banca d'Italia ed il direttore della Banca popolare di Ascoli.

Vi erano pure numerose rappresentanze.

Le adesioni erano moltissime, fra cui quelle di S. E. il sottosegretario di Stato, Vicini, i deputati Ferrero di Cambiano, Bonopera, Rosadi, Bonomi, Pellegrino, Ciappi, Comandini, Scolari, Fusco, Corradini, De Amicis, Bianchini, Miliani, l'ex-deputato Maffi ed altre notabilità.

S. E. il ministro Credaro inviò il seguente telegramma:

« Dolente di non poter intervenire all'inaugurazione di codesto Congresso, perchè impegnato altrove, ringrazio del cortese invito e formo auguri perchè i nobili intenti degli egregi promotori siano raggiunti ».

Oltre 60 Municipi erano rappresentati.

Pronunziò il discorso inaugurale l'ing. Ber, interrotto spesso da vivi applausi, ed infine salutato da una lunga ovazione.

Il prefetto comm. Cataldi ebbe elevate parole di simpatia per la civile istituzione della mutualità scolastica, e recò al Congresso il saluto ed il plauso del Governo, tra vivissimi applausi.

Quindi la signorina Holl portò il saluto dell'Unione magistrale nazionale e della mutualità scolastica romana.

Ultimo parlò il presidente dell'Associazione nazionale della mutualità scolastica, dottor Mario Casalini, facendo la relazione sull'attività dell'Associazione nazionale.

Lette le lettere di adesione, la seduta venne tolta al suono di inni patriottici.

Dopo l'inaugurazione del Congresso nelle sale dell'Associazione degli impiegati civili ebbe luogo un rinfresco; poi i soci ed i militari in congedo si riunirono a banchetto, in numero di 300, al *Restaurant Falcone*.

Il Congresso ha incominciato stamane i suoi lavori.

Congresso degli orientalisti. — A Macerata, ieri, in occasione del terzo centenario della nascita di Padre Matteo Ricci, illustre missionario e geografo della Cina, si è inaugurato il terzo convegno degli orientalisti italiani, presente il rappresentante del Governo cinese segretario di Legazione, signor Tchou-Y-Tchou.

Intervennero molte notabilità tra cui il prof. De Gubernatis, il Padre Secchi Venturi, il prof. Bertazzi.

Parlarono per il Comitato delle onoranze, il conte Giuseppe Com-

pagnoni, il prefetto comm. Merlo, il prof. De Gubernatis e, infine, il prof. Bertazzi, incaricato del discorso inaugurale.

Nello stesso locale della biblioteca è stata ordinata una interessante Mostra di cartografia, letteratura e arti cinesi.

Istituto internazionale di agricoltura. — Un comunicato dell'Istituto reca:

« In seguito alla pubblicazione dei dati ufficiali sul raccolto del frumento in Francia, dei quali risulta per l'anno 1910 una diminuzione di q. 25,924,400 in confronto al raccolto dell'anno 1909; e in seguito a una comunicazione dell'Ufficio italiano di statistica agraria, dalla quale risulta per l'Italia una diminuzione di q. 9,968,000 in confronto al raccolto di frumento ottenuto l'anno scorso (e quindi una ulteriore diminuzione di q. 2,210,000 di fronte a quella precedentemente nota), il rapporto tra la produzione dell'anno 1910 e quella dell'anno 1909, calcolata in modo da abbracciare la massima parte dei paesi produttori dell'emisfero settentrionale, si riduce da 108 a 103.6 (produzione complessiva del 1909 q. 818,777,613; produzione corrispondente del 1910 q. 848,045,071) ».

Le esportazioni agrarie nazionali in Germania. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Nessuna misura restrittiva sarà adottata dal Governo Imperiale germanico contro le derrate agricole provenienti dall'Italia, in quanto essa costituirebbe una violazione della convenzione di Parigi.

Il Governo ha anzi assicurato che ove da funzionari subordinati fossero adottate misure restrittive, esso interverrebbe immediatamente dietro precise indicazioni nell'interesse della libertà del commercio.

È opportuno che i produttori pongano speciale attenzione alle notizie tendenziose che i destinatari ed intermediari spargono a scopo di illecite speculazioni ».

Il colera nelle Puglie. — Dalla mezzanotte del 22 alla mezzanotte del 23 pervennero le seguenti denuncie:

In provincia di Bari: a Barletta casi nuovi due ed un decesso dei giorni precedenti — a Molfetta un caso nuovo ed un decesso dei giorni precedenti — a Triggiano un caso — In provincia di Foggia: a Trinitapoli due casi nuovi — a Cerignola tre casi nuovi e cinque decessi, dei quali tre dei giorni precedenti.

*** Dalla mezzanotte del 23 alla mezzanotte del 24 sono pervenute le seguenti denuncie:

In provincia di Foggia: a Trinitapoli un caso nuovo ed un decesso — a Cerignola un caso nuovo. Nessun caso e nessun decesso negli altri comuni della provincia.

In provincia di Bari: nessun decesso in alcuno dei comuni della provincia.

Movimento commerciale. — Il 24 corr., a Genova, furono caricati 941 carri, di cui 362 di carbone pel commercio e 53 per l'Amministrazione ferroviara — a Venezia 250, di cui 78 di carbone pel commercio e 13 per l'Amministrazione ferroviaria — a Savona 212, di cui 79 di carbone pel commercio e 28 per l'Amministrazione ferroviaria — a Livorno 170, di cui 70 di carbone pel commercio e a Spezia 65, di cui 40 di carbone pel commercio.

Marina mercantile. — L'*Italia* della Veloce ha proseguito da Las Palmas per Buenos Aires — Il *Principessa Mafalda* del Lloyd italiano è giunto a Buenos Aires — Il *Savoia* della Veloce è partito da Montevideo per Buenos Aires — Il *Siena* è partito da Buenos Aires per Genova — Il *Re d'Italia* del Lloyd Sabaudo è partito da New York per Napoli — L'*Enna* della Società nazionale è partito da Alessandria — Il *Bologna* della Società Italia ha proseguito da Gibilterra per Santos e Buenos Aires — Il *Capri* della Società nazionale è partito da Singapore per Bombay.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 24. — La *Gaceta* pubblica un decreto che stabilisce le garanzie costituzionali nella provincia di Bilbao.

COSTANTINOPOLI, 24. — Ieri si sono ammalati tre individui con sintomi sospetti di colera.

ROSTOW SUL DON, 24. — Due treni hanno avuto un urto a Vladicaucaso.

Vi sarebbero numerosi morti e feriti.

VIENNA, 24. — Dall'esame batteriologico si è constatato che un marinaio e un pilota, giunti ieri a bordo di un battello proveniente dall'Ungheria, erano colpiti da colera asiatico.

A Brunn è stato ieri constatato un decesso per colera.

HELSINGFORS, 4. — La Dieta presenterà all'Imperatore una dichiarazione nella quale dice che non può discutere le questioni che le sono sottoposte.

LOURDES, 25. — Ad un banchetto offertogli stasera il ministro Dupuy ha pronunziato un discorso politico, nel quale ha messo in luce i tentativi dei nemici della Repubblica per far sorgere controversie fra i repubblicani e i tentativi della reazione che hanno lo scopo di diffondere il sospetto.

Il ministro Dupuy si augura che i repubblicani pratichino gli uni verso gli altri la politica delle mani tese. Il Governo non cederà nessuna delle conquiste del partito. Essa saprà difendere la scuola pubblica e proseguire nelle riforme fiscali, economiche e sociali.

Il Governo deve garantire libertà e giustizia a tutti, ma deve pure consolidare il regime repubblicano e rendere la nazione fiduciosa nei suoi diritti e nei suoi doveri e forte di un sentimento sempre maggiore di solidarietà.

BERLINO, 25. — Si sono verificati nel quartiere di Moabit gravi disordini fra gli operai scioperanti e quelli non scioperanti addetti ad una casa che commercia in carboni.

La polizia ha dovuto intervenire. Un ufficiale ed un agente di polizia sono rimasti feriti.

TIPTON (Indiana), 25. — Un vagone viaggiatori ed un vagone merci hanno avuto uno scontro sulla ferrovia elettrica « Union Traction ».

Si deplorano sei morti e sei feriti gravemente.

LISBONA, 25. — Un decreto Reale stabilisce che le Camere comincino i loro lavori il 12 dicembre.

COSTANTINOPOLI, 25. — Tutti i delegati all'assemblea nazionale del Patriarcato che erano stati arrestati sono stati posti in libertà.

COSTANTINOPOLI, 25. — I giornali recano che tre marinai della marina da guerra si sono ammalati con sintomi di colera. Un caso è stato constatato nella città dove complessivamente fino ad oggi si sono verificati tredici casi.

CHARTRES, 25. — Stamane verso le 9.30 l'aviatore Poillot, che aveva effettuato nell'aerodromo di Chartres su biplano parecchi voli riuscitissimi con un allievo pilota, aveva preso a bordo un altro allievo certo Partiot e si era innalzato in aria, allorchè tutto ad un tratto il meccanico dell'aviatore che si trovava nel campo gridò: « Cade! » Subito la folla si riversò sul luogo, ove era caduto il biplano. L'apparecchio, completamente distrutto, non era che un mucchio inestricabile di macerie, legno, fili di ferro, ecc. Il pilota e l'allievo erano distesi tra i rottami, svenuti.

Un medico, subito chiamato, prodigò le prime cure a Partiot che fortunatamente non riportò che ferite poco gravi alla testa.

Quanto all'aviatore Poillot ebbe la colonna vertebrale spezzata e spirò 3/4 d'ora dopo. Il corpo del disgraziato aviatore è stato trasportato all'ospedale di Chartres. L'aviatore aveva 21 anni.

CHARTRES, 25. — Allorchè è avvenuto l'accidente di cui è rimasto vittima l'aviatore Poillot, questi compiva evoluzioni col suo biplano, fin dalle 7 del mattino, al di sopra del campo di aviazione e della campagna circostante.

L'aviatore aveva compiuto successivamente cinque voli, portando ciascuna volta con sè un allievo pilota. Al settimo volo prese con sè Partiot. Poillot aveva manifestato il desiderio di recarsi a fare colazione e si decise a compiere il volo solo per fare piacere a Partiot.

Volava già da circa cinque minuti e si trovava presso il bosco della Motte sul comune di Gellainville fra le strade Tours e di Orleans all'altezza di circa 25 metri, quando alcuni cacciatori che si trovavano vicini videro improvvisamente l'apparecchio precipitare al suolo fra una nuvola di polvere.

Essendo Paillot molto prudente e padrone assoluto dell'apparecchio, l'accidente è senza dubbio dovuto ad un guasto dell'aeroplano.

Partiot sentì lacerarsi una tela e mentre l'apparecchio discendeva potè volgersi due volte.

I rottami formano un ammasso informe sotto al quale giacevano gli avviatori, che furono liberati dai cacciatori accorsi. Poillot rantolava. Partiot ha riportato scalfiture al cuoio capelluto e al viso e lesioni ad una spalla.

Poillot, già giornalista sportivo, aveva preso il brevetto di pilota tre settimane fa.

BRUXELLES, 25. — Il *Patriote* annunzia che la principessa Clementina si recherà domani a Farnborough, ospite dell'ex-imperatrice Eugenia e del principe Napoleone.

CHARTRES, 25. — In segno di lutto per la morte di Poillot, tutti gli hangars del campo di aviazione sono rimasti chiusi.

Partiot è curato in una clinica. Il suo stato è soddisfacente.

PIETROBURGO, 25. — Nella provincia di Varsavia quattro malfattori hanno fatto saltare con la dinamite parte di due case comunali asportando danaro e documenti. Due agenti di polizia sono rimasti uccisi.

BUENOS AIRES, 26. — Il presidente della repubblica, Figueroa Alcorta, ritornato dal Cile, ha inaugurato l'Esposizione industriale, alla presensa dei ministri e dei membri del corpo diplomatico, dinanzi ad una immensa folla.

L'Esposizione ottiene un grande successo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

25 settembre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.93.
Termometro centigrado al nord	18.0.
Tensione del vapore, in mm.	9.48.
Umidità relativa a mezzodì	62.
Vento a mezzodì	N.
Velocità in km.	25.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 20.3.
	minimo 14.4.
Pioggia	gocce.

25 settembre 1910.

In Europa: pressione massima di 769 sul mar del Nord e Francia; 742 mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco disceso in Piemonte e Lombardia, salito altrove, fino a 3 mm. in Campania; temperatura irregolarmente variata; venti forti del 1° quadrante in Emilia, Marche, Umbria, Toscana e Sardegna, del 3° in Sicilia; pioggo Marche, Lazio, Abruzzo, Sud e Sicilia; temporali Abruzzo.

Probabilità: venti moderati settentrionali al nord, centro e Sardegna, meridionali altrove; cielo generalmente vario con qualche pioggia, specialmente al centro e sud; mare qua e là mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 25 settembre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	23 4	17 2
Spezia	sereno	legg. mosso	23 0	13 8
Cuneo	sereno	—	18 8	10 7
Torino	sereno	—	18 8	10 4
Alessandria	sereno	—	21 1	8 9
Novara	sereno	—	21 5	9 8
Domodossola	sereno	—	24 8	6 2
Pavia	1/2 coperto	—	23 2	8 1
Milano	sereno	—	22 0	10 6
Como	—	—	—	—
Sandrio	—	—	—	—
Bergamo	nebbioso	—	19 0	11 3
Brescia	sereno	—	19 8	11 1
Cremona	sereno	—	20 5	11 2
Mantova	nebbioso	—	18 6	14 6
Verona	sereno	—	19 7	10 0
Belluno	sereno	—	18 6	7 6
Udine	1/4 coperto	—	19 0	11 0
Treviso	sereno	—	19 0	11 0
Venezia	sereno	legg. mosso	17 7	11 8
Padova	sereno	—	17 7	9 8
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	sereno	—	19 1	10 1
Parma	1/4 coperto	—	19 4	11 5
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	17 8	10 6
Modena	1/4 coperto	—	17 6	11 4
Ferrara	sereno	—	18 2	10 9
Bologna	1/2 coperto	—	17 2	12 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	16 2	11 4
Pesaro	coperto	molto agit.	19 2	14 0
Ancona	coperto	mosso	19 8	14 6
Urbino	coperto	—	14 0	10 6
Macerata	piovoso	—	15 7	12 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	3/4 coperto	—	15 5	10 6
Camerino	coperto	—	12 8	9 2
Lucca	1/4 coperto	—	20 8	10 6
Pisa	sereno	—	23 0	9 7
Livorno	sereno	legg. mosso	20 7	13 0
Firenze	sereno	—	18 6	13 8
Arezzo	3/4 coperto	—	17 6	12 8
Siena	sereno	—	18 0	11 0
Grosseto	1/4 coperto	—	21 0	13 4
Roma	3/4 coperto	—	19 1	14 4
Teramo	coperto	—	15 6	11 4
Chieti	piovoso	—	16 4	10 2
Aquila	coperto	—	14 2	9 0
Agnone	coperto	—	14 1	8 3
Foggia	coperto	—	20 0	12 6
Bari	1/4 coperto	calmo	20 2	12 6
Lecce	coperto	—	24 0	16 5
Caserta	3/4 coperto	—	16 3	12 7
Napoli	coperto	legg mosso	14 6	12 9
Benevento	piovoso	—	18 2	12 6
Avellino	temporalesco	—	16 4	12 0
Caggiano	coperto	—	15 2	9 6
Potenza	coperto	—	15 0	9 7
Cosenza	3/4 coperto	—	20 0	12 5
Tiriolo	3/4 coperto	—	21 2	9 1
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	21 8	17 9
Palermo	coperto	agitato	23 6	16 0
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	20 2	16 3
Caltanissetta	coperto	—	20 0	11 8
Messina	1/4 coperto	calmo	24 7	15 0
Catania	sereno	calmo	25 3	13 5
Siracusa	1/4 coperto	calmo	25 1	16 5
Cagliari	coperto	legg. mosso	24 0	13 0
Sassari	1/4 coperto	—	19 6	13 4

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*